

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 468/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore** 37
- Regolamento (CE) n. 470/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 50
- ★ **Regolamento (CE) n. 471/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane** 52
- Regolamento (CE) n. 472/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 53
- Regolamento (CE) n. 473/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 54
- Regolamento (CE) n. 474/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 55
- Regolamento (CE) n. 475/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 56

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 476/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	57
Regolamento (CE) n. 477/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	58
Regolamento (CE) n. 478/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	59
Regolamento (CE) n. 479/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	61
Regolamento (CE) n. 480/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	63

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/183/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 426]**

65

2001/184/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2001, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 451]**

77

2001/185/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2001, recante terza modifica della decisione 96/233/CE che stabilisce l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Danimarca⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 453]**

78

2001/186/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2001, recante approvazione del programma presentato dal Regno Unito per la rimozione di tutti i pesci presenti negli allevamenti della Scozia colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA)⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 457]**

80

2001/187/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2001, recante modifica della decisione 98/357/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 459]**

81

2001/188/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2001, che modifica per la sesta volta la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 454]**

83

2001/189/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2001, concernente l'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Germania [notificata con il numero C(2001) 467]**

87

2001/190/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2001, che modifica la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afra epizootica nel Regno Unito⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 720]**

88

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 467/2001 DEL CONSIGLIO
del 6 marzo 2001**

che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2001/154/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei talibani e che modifica la posizione comune 96/746/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1333 (2000) nella quale si chiede, tra l'altro, che i talibani si conformino alla risoluzione 1267 (1999), in particolare cessando di fornire asilo e protezione a terroristi internazionali e alle loro organizzazioni terroristiche e a consegnare Usama Bin Ladin alle pertinenti autorità affinché sia processato.
- (2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che il divieto dei voli e il congelamento dei capitali, imposti dalla risoluzione 1267 (1999) siano inaspriti e che venga introdotta una serie di nuove misure nei confronti dei talibani, in particolare il divieto di esportare talune merci, il divieto di fornire certi tipi di consulenza tecnica e formativa, e la chiusura forzata degli uffici dei talibani e della Ariana Afghan Airlines.
- (3) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, si considera che tale territorio comprende i territori degli Stati membri nei quali si applica il trattato, alle condizioni ivi indicate.

- (4) Per garantire la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone, alle entità e agli organismi i cui capitali devono essere congelati a seguito di una designazione da parte delle autorità dell'ONU, la descrizione del territorio dell'Afghanistan sotto il controllo dei talibani, quale designato dalle autorità dell'ONU, e l'elenco delle organizzazioni e degli enti di soccorso governativi autorizzati ad effettuare voli umanitari in Afghanistan dovrebbero essere resi pubblici e occorrerebbe istituire una procedura a livello comunitario per la modifica di tale elenco.

- (5) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento per quanto concerne il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie.

- (6) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1333 (2000) prevedono che il comitato per le sanzioni contro i talibani può concedere deroghe in materia di congelamento dei capitali, di divieto dei voli e di esportazione di taluni servizi. È quindi necessario adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.

- (7) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad integrare e/o modificare gli allegati del presente regolamento sulla base delle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato per le sanzioni contro i talibani o dagli Stati membri.

- (8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il comitato per le sanzioni contro i talibani, in particolare fornendogli informazioni.

⁽¹⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 1.

- (9) Occorrerebbe prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre auspicabile che le sanzioni per violazione del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che, in caso di presunzione di prova, gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni.
- (10) A fini di trasparenza e semplicità, l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche con l'Afghanistan dovrebbero essere disciplinate da un unico strumento legale. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento (CE) n. 337/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo al divieto dei voli e al congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Taliban dell'Afghanistan⁽¹⁾, dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento e il regolamento summenzionato dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) «talibani»: la fazione afghana autoproclamatasi altresì Emirato islamico dell'Afghanistan;
- 2) «comitato per le sanzioni contro i talibani»: il comitato istituito in forza della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- 3) «Afghanistan controllato dai talibani»: il territorio dell'Afghanistan sotto il controllo dei talibani, come designato dal comitato delle sanzioni contro i talibani e specificato nell'allegato III;
- 4) «capitali»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fidejussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- 5) «congelamento dei capitali»: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificare il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri

cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei talibani, delle persone, delle entità o degli organismi designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I fondi o altre risorse finanziarie.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle risorse finanziarie per i quali il comitato per le sanzioni contro i talibani ha concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

Articolo 3

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di segnalazione, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
 - a) forniscono immediatamente tutte le informazioni suscettibili di facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2 e alle deroghe concesse dal comitato per le deroghe ai talibani:
 - alle autorità competenti dello Stato membro nel quale risiedono o sono stabiliti, che figurano nell'elenco dell'allegato II, e
 - direttamente o tramite le autorità competenti, alla Commissione;
 - b) collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Tutte le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente ai fini per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 4

Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione, diretta o indiretta, della sostanza chimica denominata «anidride acetica» (codice NC 2915 24 00), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o gestita a partire da esso.

⁽¹⁾ GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2000 (GU L 144 del 17.6.2000, pag. 16).

Articolo 5

1. Fatti salvi i poteri degli Stati membri nell'esercizio della loro autorità pubblica, sono vietate la concessione, la vendita, la fornitura e la cessione, diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o a partire da esso.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi in cui il comitato per le sanzioni contro i talibani ha in precedenza concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

Articolo 6

1. È fatto divieto a qualsiasi aeromobile decollato da uno dei punti d'entrata o zone di atterraggio dell'Afghanistan controllato dai talibani designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato IV, o diretto ad uno di tali punti o zone a prescindere dal paese di appartenenza, di decollare dal territorio della Comunità, atterrarvi o sorvolarlo.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- ai voli per i quali il comitato per le sanzioni contro i talibani ha concesso una deroga prima dell'effettuazione del volo in questione. Tali deroghe sono concesse attraverso le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III,
- agli aeromobili che effettuano voli umanitari operati dalle, o per conto delle, organizzazioni e agenzie designate dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencate nell'allegato VI.

L'organizzazione o l'agenzia responsabile di tali voli umanitari notifica in anticipo alle autorità competenti interessate, tra quelle elencate nell'allegato II, i dati relativi a ciascun aeromobile ed ai voli previsti.

3. In deroga al paragrafo 2, il decollo o l'atterraggio nel territorio della Comunità è vietato a qualsiasi aeromobile designato dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencato nell'allegato V, salvo quando il comitato per le sanzioni contro i talibani abbia concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

Articolo 7

Sono chiusi tutti gli uffici che rappresentano gli interessi dei talibani e tutti gli uffici, succursali e filiali della Ariana Afghan Airlines, anche conosciuta come Bakhtar Afghan Airlines.

Articolo 8

È vietata la partecipazione ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, o

l'attività degli uffici di cui all'articolo 7 o di eludere le disposizioni del presente regolamento facendo ricorso a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano da prestanome o da copertura, o con qualsiasi altra modalità.

Articolo 9

1. Non può essere concessa nessuna deroga al di fuori di quelle menzionate nell'articolo 2, paragrafo 3, nell'articolo 5, nell'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

2. Le deroghe concesse dal comitato per le sanzioni contro i talibani si applicano in tutta la Comunità.

Articolo 10

1. La Commissione è abilitata:

- a fissare l'allegato III sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato per le sanzioni contro i talibani,
- a modificare o integrare gli allegati I, III, IV, V e VI sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani,
- a modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il Comitato per le sanzioni contro i talibani ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 12

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, contratto, licenza o permesso firmato, stipulato o concesso prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 13

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa dell'eventuale adozione della legislazione necessaria a tal fine, in caso di violazione del presente regolamento vengono imposte le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 337/2000.

2. Ciascuno Stato membro è competente ad avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione di divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità o organismo.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 337/2000 è abrogato e sostituito dal presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove e
- a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 4 e 5 si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento della Commissione che fissa l'allegato III, come previsto all'articolo 10.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. THALÉN

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE, ENTITÀ E ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

A. Persone, criteri e organismi associati ai talibani

- l'Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afghanistan, compresi quelli facenti capo ai suoi uffici;
- Agricultural Development Bank;
- la Ariana Afghan Airlines o Bajhtar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, compresi quelli facenti capo ai suoi uffici o filiali, (tale società ha conti bancari, fra l'altro, presso la Citibank di Nuova Delhi, India e presso la Punjab National Bank, Nuova Delhi, India);
- la Bakhtar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, compresi quelli facenti capo ai suoi uffici o filiali;
- la Banke Millie Afghan, Bank E. Millie Afghan o Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afghanistan, compresi quelli facenti capo ai suoi uffici o filiali;
- la Da Afghanistan Bank, Bank of Afghanistan, Central Bank of Afghanistan o Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, compresi quelli facenti capo ai suoi uffici o filiali;
- la De Afghanistan Momtaz Bank;
- l'Emirato islamico dell'Afghanistan;
- i talibani;
- l'«Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- il «Consolato generale» dei talibani, Karachi, Pakistan;
- il «Consolato generale» dei talibani, Peshawar, Pakistan;
- il «Consolato generale» dei talibani, Quetta, Pakistan;
- Mohammad Omar (leader dei Fedeli o Amir ul-Mumineen), nato a Hotak, provincia del Kandahar, Afghanistan, nel 1950;
- Mullah Mohammad Rabbani, Presidente del Consiglio di Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Mullah Mohammad Hasan, Primo Vicepresidente, Consiglio dei Ministri; Governatore di Kandahar;
- Maulavi Abdul Kabir, Secondo Vicepresidente, Consiglio dei Ministri; Governatore della provincia di Nangahar; Capo del settore orientale;
- Abdul Wakil Mutawakil, Ministro degli affari esteri;
- Abdul Rahman Zahed; Vice Ministro degli affari esteri;
- Mullah Abdul Jalil, Vice Ministro degli affari esteri;
- Mullah Ubaidullah Akhund, Ministro della difesa;
- Mullah Abdul Razaq, Ministro dell'interno;
- Mullah Khaksar, Vice Ministro dell'interno;
- Mohammad Sharif, Vice Ministro dell'interno;
- Qari Ahmadulla, Ministro della sicurezza (intelligence);
- Mullah Nooruddin Turabi, Ministro della giustizia;
- Qari Din Mohammad, Ministro della pianificazione;
- Mullah Abbas Akhund, Ministro della sanità;
- Sher Abbas Stanekzai, Vice Ministro della sanità;
- Mullah Yar Mohammad, Ministro delle comunicazioni;
- Alla Dad Tayeb, Vice Ministro delle comunicazioni;
- Alhaj Mullah Mohammad Isa Akhund, Ministro delle miniere e dell'industria;
- Maulavi Mohammadullah Mati, Ministro dei lavori pubblici;
- Maulavi Rostam Nuristani, Vice Ministro dei lavori pubblici;
- Hafez Mohibullah, Ministro dell'Haj e dei culti;

- Maulavi Moslim Haqqani, Vice Ministro dell'Haj e dei culti;
- Maulavi Abdul Raqib, Ministro per il rimpatrio;
- Mullah Mohammad Jan Akhund, Ministro per le risorse idriche ed elettriche;
- Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Vice Ministro del commercio;
- Maulavi Abdul Hakim Monib, Vice Ministro per gli affari frontalieri;
- Qudratullah Jamal, Ministro per l'informazione;
- Abdul Rahman Hotak, Vice Ministro della cultura;
- Ramatullah Wahidyar, Vice Ministro per i martiri e il rimpatrio;
- Mullah Niaz Mohammad, Governatore della provincia di Kabul;
- Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Governatore della provincia di Herat;
- Maulavi Nurullah Nuri Governatore della provincia di Balkh; Capo del settore settentrionale;
- Na'im Kuchi, Governatore della provincia di Bamiyan;
- Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Governatore della provincia di Khost;
- Maulavi Ahmad Jan, Governatore della provincia di Zabol;
- Mullah Dost Mohammad, Governatore della provincia di Ghazni;
- Noor Mohammad Saqib, Presidente della Corte Suprema;
- Abdul Rahman Agha, Presidente del tribunale militare;
- Maulavi Qalamuddin, Capo del servizio «Prevenzione del vizio e diffusione della virtù»;
- Abdul Salam Zaeef, Ambasciatore dei talibani in Pakistan;
- Abdul Hakim Mujahid, inviato dei talibani presso le Nazioni Unite;
- General Rahmatullah Safi, rappresentante dei talibani in Europa;
- Akhtar Mohammad Mansour, Capo dell'Aeronautica;
- Mullah Hamidullah, Capo della «Ariana Airlines»;
- Alhaj Mullah Sadruddin, sindaco della città di Kabul;
- Amir Khan Muttaqi, rappresentante dei talibani ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite;
- Jan Mohmmad Madani, incaricato d'affari dell'Ambasciata talibana ad Abu Dhabi;
- Shamsalah Kmalzada, Secondo Segretario dell'Ambasciata talibana ad Abu Dhabi;
- Azizirahman, Terzo Segretario dell'Ambasciata talibana ad Abu Dhabi;
- Malawi Abdul Manan, addetto commerciale, Ambasciata dei talibani, Abu Dhabi;
- Malawi Abdul Wahab, incaricato d'affari dei talibani a Riyadh, Arabia Saudita;
- Mullah Abdul Salam Zaeef, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- Habibullah Fauzi, Primo segretario, Vicecapo missione, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- Mohammad Sohail Shaheen, Secondo Segretario, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- Mohammad Sarwar Siddiqmal, Terzo Segretario, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- Mullah Mohammad Zahid, Terzo Segretario, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- General Abdul Qadeer, Addetto militare, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- Maulavi Nazirullah Anafi, Addetto commerciale, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- Maulavi Abdul Ghafar Qurishi, Addetto per il rimpatrio, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- Mohammad Daud, Addetto amministrativo, «Ambasciata» dei talibani, Islamabad, Pakistan;
- Maulavi Najibullah, Console Generale, «Consolato Generale» dei talibani Peshawar, Pakistan;
- Qari Abdul Wali, Primo Segretario, «Consolato Generale» dei talibani Peshawar, Pakistan;
- Syed Allamuddin, Secondo Segretario, «Consolato Generale» dei talibani Peshawar, Pakistan;
- Maulavi Akhtar Mohammad, Addetto all'istruzione, «Consolato Generale» dei talibani Peshawar, Pakistan;
- Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, Rappresentante commerciale, «Consolato Generale» dei talibani Peshawar, Pakistan;

- Maulavi Rahamatullah Kakazada, Console Generale, «Consolato Generale» dei talibani Karachi, Pakistan;
- Mufti Mohammad Aleem Noorani, Primo Segretario, «Consolato Generale» dei talibani Karachi, Pakistan;
- Haji Abdul Ghafar Shenwary, Terzo Segretario, «Consolato Generale» dei talibani Karachi, Pakistan;
- Maulavi Gul Ahmad Hakimi, Addetto commerciale, «Consolato Generale» dei talibani Karachi, Pakistan;
- Maulavi Abdullah Murad, Console Generale, «Consolato Generale» dei talibani Quetta, Pakistan;
- Maulavi Abdul Haiy Aazem, Primo Segretario, «Consolato Generale» dei talibani Quetta, Pakistan;
- Maulavi Hamdullah, Addetto al rimpatrio, «Consolato Generale» dei talibani Quetta, Pakistan;

B. Persone, entità ed organismi associati ad Usama bin Laden

- Organizzazione Al-Qaida.
 - Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 28.7.1957 in Arabia Saudita. Ritirata la cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afgano.
 - Muhammad 'Atif (aka Abu Hafis). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Senior lieutenant di Usama bin Laden.
 - Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nato il 19.6.1951 a Giza, Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Ex capo della Jihad islamica egiziana, ora amico intimo di Usama bin Laden.
 - Sa'd Al-Sharif. Nato nel 1969 ca. in Arabia Saudita. Cognato e amico intimo di Usama bin Laden. Presunto responsabile dell'organizzazione finanziaria di Usama bin Laden.
 - Saif Al-'Adil. Nato nel 1963 ca. in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di Usama bin Laden.
 - Amin Al-Haq (aka Muhammad Amin). Nato nel 1960 ca. nella provincia di Nangahar, Afghanistan. Cittadino afgano. Coordinatore della sicurezza di Usama bin Laden.
 - Ahmad Sa'id Al-Kadr (aka Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nato l'1.3.1948 al Cairo, Egitto. Presunte cittadinanze egiziana e canadese.
 - Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (aka Abu Zubaida e Abd Al-Hadi Al-Wahab). Nato il 12.3.1971 a Riyadh, Arabia Saudita. Presunte cittadinanze saudita, palestinese e giordana. Amico intimo di Usama bin Laden e pastore a fini terroristici.
 - Saqar Al-Jadawi. Nato nel 1965 ca. Presunte cittadinanze yemenita e saudita. Sostenitore di Usama bin Laden.
 - Bilal Bin Marwan. Nato nel 1947 ca. Senior lieutenant di Usama bin Laden.
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, PARAGRAFO 1, 5 E 6, PARAGRAFI
2 E 3

A. Congelamento dei capitali

BELGIO

Ministere des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

DANIMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

1. Per l'esame dello statuto delle banche:

Landeszentralbank in Baden-Württemberg
Postfach 10 60 21
D-70049 Stuttgart
Tel. 07 11/9 44-11 20/21/23
Fax 07 11/9 44-19 06

Landeszentralbank in Freistaat Bayern
D-80291 München
Tel. 0 89/280 89-32 64
Fax 0 89/28 89-38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg
Postfach 11 01 60
D-10831 Berlin
Tel. 0 30/34 75/11 10/15/20
Fax 0 30/34 75/11 90

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein
Postfach 57 03 48
D-22772 Hamburg
Tel. 0 40/37 07/66 00
Fax 0 40/37 07-66 15

Landeszentralbank in Hessen
Postfach 11 12 32
D-60047 Frankfurt am Main
Tel. 0 69/23 88-19 20
Fax 0 69/23 88-19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
Postfach 2 45
D-30002 Hannover
Tel. 05 11/30 33-27 23
Fax 05 11/30 33-27 30

Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 11 48
D-40002 Düsseldorf
Tel. 02 11/8 74-23 73/31 59
Fax 02 11/8 74-23 78

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Postfach 30 09
D-55020 Mainz
Tel. 0 61 31/3 77-4 10/4 16
Fax 0 61 31/3 77-4 24

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen
Postfach 90 11 21
D-04103 Leipzig
Tel. 03 41/8 60-22 00
Fax 03 41/8 60-23 89

2. *Per l'esame dello status di persone, entità e organismi diversi dalle banche:*

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Referat 214
Postfach 51 60
D-65726 Eschborn
Tel. 0 61 96/9 08-0
Fax 0 61/96/9 08-4 12

GRECIA

Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External Economic and Trade Relations
Director General Mr V. Kanellakis
Ermou and Kornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (31) 328 64 01-3
Fax (31) 328 64 04

SPAGNA

Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 913 49 39 83
Fax (00-34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 912 09 95 11
Fax (00-34) 912 09 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue de Bercy
F-75572 Paris-cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
P.O. Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero del Commercio Estero
Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
Divisione IV
Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 59 93 24 39
Fax (39-06) 59 64 75 06

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2370
Fax (352) 46 61 38

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien

Österreichische Nationalbank
Otto Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49
E-mail dgaeri@mfinancas.mailpac.pt

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL-PB 176
SF-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax (358-9) 13 41 57 07 e (358-9) 62 98 40

SVEZIA

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tel. (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

HM Treasury
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale per le Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2/sig. A. de Vries
Rue de la Loi/Weetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail anthonius-de-vries@cec.eu.int

B. Divieti di esportazione

BELGIO

DANIMARCA

GERMANIA

GRECIA

SPAGNA

Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellano, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 913 49 39 83
Fax (00-34) 913 49 35 62

FRANCIA

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
bureau E/2 — cellule embargo
23 bis rue de l'Université
F-75700 Paris cedex 07 SP
Tel. (33) 01 44 74 48 93
Fax (33) 01 44 74 48 97

IRLANDA

Licensing Unit
Department of Enterprise, Trade and Employment
3° piano, Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Tel.: (353-1) 631 2121
Fax: (353-1) 631 2562

ITALIA

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2370
Fax (352) 46 61 38

PAESI BASSI

AUSTRIA

PORTOGALLO

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale per le Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2/sig. A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail anthonius-de-vries@cec.eu.int

C. Divieto dei voli

BELGIO

Ministère des communications et de l'infrastructure
Administration de l'aéronautique
Centre Communications Nord — 4^e étage
Rue du Progrès 80
Boîte 5
B-1030 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 32 00
Fax (32-2) 203 15 28

DANIMARCA

Civil Aviation Administration
Luftfartshuset
Box 744
Ellebjergetvej 50
DK-2450 København
Tel. (45) 36 44 48 48
Fax (45) 36 44 03 03

GERMANIA

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen
Postfach 200 100
D-53170 Bonn
Tel. (49-228) 300 45 00
Fax (49-228) 300 45 99

GRECIA

Ministry of Transport and Communications
Hellenic Civil Aviation Authority
PO Box 73 751
GR-16604 Helliniko
Tel. (30-1) 894 42 63
Fax (30-1) 894 42 79

SPAGNA

Dirección General de Aviación Civil
Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67
E-28071 Madrid
Tel. (34-91) 597 70 00
Fax (34-91) 597 53 57

FRANCIA

Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Direction générale de l'aviation civile
Direction des transports aériens
50, rue Henri Farman
F-75720 Paris cedex 15
Tel. (33-1) 58 09 43 21
Fax (33-1) 58 09 36 36

IRLANDA

Director General for Civil Aviation
Department of Public Enterprise
44, Kildare Street
Dublin2
Ireland
Tel. (353-1) 604 10 36
Fax (353-1) 604 11 81

ITALIA

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
Via di Villa Ricotti 42
I-00161 Roma
Tel. (39-06) 44 18 52 08/44 18 52 09
Fax (39-06) 44 18 53 16

LUSSEMBURGO

Directeur de l'aviation civile
Ministère des transports
19-21, boulevard Royal
L-2938 Luxembourg
Tel. (352) 478 44 12
Fax (352) 46 77 90

PAESI BASSI

Ministry of Transport, Public Works and Water Management
Directorate General of Civil Aviation
Plesmanweg 1-6
PO Box 90771
2509 LT Den Haag
Netherlands
Tel. (31-70) 351 72 45
Fax (31-70) 351 63 48

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
Zentralsektion Verkehr, Luftfahrt
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 711 62 70 00
Fax (43-1) 711 62 70 99

PORTOGALLO

Instituto Nacional da Aviação Civil
Ministério do Equipamento Social
Rua B, edifícios 4, 5, 6
Aeroporto da Portela
P-1749-034 Lisboa
Tel. (351-21) 842 35 00
Fax (351-21) 840 23 98
E-mail inacgeral@mail.telepac.pt

FINLANDIA

Civil Aviation Administration
Ilmailulaitos/Luftfartsverket
PO Box 50
FIN-01531 Vantaa/Vanda
Tel. (358-9) 82 77 20 10
Fax (358-9) 82 77 20 91

SVEZIA

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tel. (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Department of Environment, Transport and the Regions
International Aviation Negotiations
Great Minster House
76, Marsham Street
London SW1P 4DR
United Kingdom
Tel. (44-207) 890 58 01
Fax (44-207) 676 21 94

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale per le Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2/sig. A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail anthonius-de-vries@cec.eu.int

ALLEGATO III

**TERRITORIO DELL'AFGHANISTAN CONTROLLATO DAI TALIBANI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
PARAGRAFO 3**

ALLEGATO IV

PUNTI DI ENTRATA E ZONE DI ATTERRAGGIO IN AFGHANISTAN DI CUI ALL'ARTICOLO 6,
PARAGRAFO 1

Città/Aeroporto	Coordinate/Localizzazione	Città/Aeroporto	Coordinate/Localizzazione
* ANDKHOY/Andkhvoy	Lat: 36° 56' 00" N Long: 65° 05' 00" E	KHOST/Khost	Lat: 33° 21' N Long: 69° 57' E
BAMYAN/Bamyan	Lat: 34° 49' N Long: 67° 49' E	KUNDUZ/Kunduz	Lat: 36° 39' 45" N Long: 68° 54' 40" E
BOST/Bost	Lat: 31° 33' N Long: 64° 22' E	MAIMAMA/Maimama	Lat: 35° 56' N Long: 64° 45' E
CHAKHCHARAN/Chakhcharan	Lat: 34° 32' N Long: 65° 16' E	MAZAR-I-SHARIF/Mazar	Lat: 36° 42' 15" N Long: 67° 12' 30" E
FARAH/Farah	Lat: 32° 20' N Long: 62° 06' E	QALA-I-NAW/Qala-I-naw	Lat: 35° 00' N Long: 63° 10' E
* GHAZNI/Ghazni	Lat: 33° 32' 00" N Long: 68° 25' 00" E	SHEBERGHAN/Sheberghan	Lat: 36° 40' N Long: 65° 55' E
* GORDEZ/Gordez	Lat: 33° 36' 00" N Long: 69° 06' 00" E	* SHINDAND/Shindand	Lat: 33° 23' 24" N Long: 62° 15' 21" E
HERAT/Herat	Lat: 34° 12' 58" N Long: 62° 13' 35" E	* TALOQAN/Taloqan	Lat: 36° 50' 00" N Long: 69° 30' 00" E
JALALABAD/Jalalabad	Lat: 34° 23' 50" N Long: 70° 29' 42" E	TEREEN/Tereen	Lat: 32° 37' N Long: 65° 52' E
KABUL/Kabul	Lat: 34° 34' 08" N Long: 69° 12' 54" E	ZARANJ/Zaranj	Lat: 31° 06' N Long: 61° 56' E
KANDAHAR/Kandahar	Lat: 31° 30' 16" N Long: 65° 50' 41" E		

Nota: * Tali coordinate si riferiscono alla città più vicina, piuttosto che all'aeroporto.

ALLEGATO V

Elenco degli aeromobili di cui all'articolo 6, paragrafo 3

Operatore	Proprietario	Registrazione/Serie	Marca	Modello
Afghan Air Force	Afghan Air Force	229 SFG1008	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	230 SFG1009	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	231 SFG1010	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	232 SFG1011	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	233 SFG1012	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	234 SFG1013	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	235 SFG1014	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	236 SFG1015	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	237 SFG1016	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	238 SFG1017	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	239 SFG1018	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	240 SFG1019	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	241 SFG1020	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	242 SFG1021	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	243 SFG1022	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	244 SFG1023	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	245 SFG1024	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	246 SFG1025	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	247 SFG1026	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	252 SFG1027	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	268 SFG1028	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	284 AN32021	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	301 AN32053	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	302 AN32054	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	303 AN32055	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	304 AN32056	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	305 AN32057	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	306 AN32058	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	307 AN32022	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	308 AN32023	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	346 AN32059	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	353 AN32024	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	363 AN32060	Antonov	AN32
Afghan Air Force	Afghan Air Force	381 AN12235	Antonov	AN12
Afghan Air Force	Afghan Air Force	382 AN12236	Antonov	AN12
Afghan Air Force	Afghan Air Force	384 AN12237	Antonov	AN12
Afghan Air Force	Afghan Air Force	387 4342205	Antonov	AN12
Afghan Air Force	Afghan Air Force	388 AN12238	Antonov	AN12
Afghan Air Force	Afghan Air Force	390 AN12239		AN12

Operatore	Proprietario	Registrazione/Serie	Marca	Modello
Afghan Air Force	Afghan Air Force	T-001 B7010105	Ilyushin	IL18
Afghan Air Force	Afghan Air Force	T-004 SFG1007	Antonov	AN26
Afghan Air Force	Afghan Air Force	T-005 SFG1006	Antonov	AN24
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	CCCP-87255 AFG01	Yakoviev	YK40
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-BAG 7306602	Antonov	AN24
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-BAH 17306709	Antonov	AN24
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-BAL 14105	Antonov	AN26
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-BAN 14304	Antonov	AN26
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-BAO 14305	Antonov	AN26
Ariana Afghan Airlines	Unconfirmed CIS Operator	YA-DAA AN12353	Antonov	AN12
Ariana Afghan Airlines	Polet Russian Air Company	YA-DAB 5342801	Antonov	AN12
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-DAG 87304504	Antonov	AN24
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-FAU 20343	Boeing	B727
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-FAW 19619	Boeing	B727
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-GAX 331	De Haviland	DHC6
Caspian Airlines	Ariana Afghan Airlines	EP-CPG 748	Tupolev	T154
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-DAF	Antonov	AN24
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-DAJ 47309603	Antonov	AN24
Ariana Afghan Airlines	Ariana Afghan Airlines	YA-FAY 22289	Boeing	B727
Ariana Afghan Airlines	Tyumenaviatrans	YA-87486 9441438	Yakoviev	YK40

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE AGENZIE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2**Agenzie e uffici delle Nazioni Unite**

United Nations Special Mission to Afghanistan (UN SMA), Mr. Francesc Vendrell, Head of Mission/Special Envoy for Afghanistan, UNSMA, House No. 32, St. No. 48, F-8/4, Islamabad. Phone 92-51-2281670

The United Nations Office of the Coordinator for Afghanistan (UNOCA), Mr. Erick de Mul, Coordinator, 292, Street 55, F 10/4, Islamabad, Fax 92-51-2211475

World Food Programme, WFP Afghanistan (in Islamabad), Mr. Gerard van Dijk, Country Director, House No. 38, St. No. 86, G-6/3, Islamabad

United Nations Drug Control Programme, UNDCP, Regional Office, Mr. Bernard Frahi, Representative, Tower B, 11th floor, Saudi-Pak Towers, Blue Area, Islamabad

United Nations Children's Fund, UNICEF, Mr. Louis-Georges Arsenaault, Representative, House No. 112, St. No. 37, F-10/1, Islamabad

World Health Organisation, WHO, Dr. Said Salah Youssouf, Representative, House No. 5-B1, St. No. 22, F-8/2, Islamabad

United Nations High Commissioner for refugees, UNHCR, Mr. Ahmed S. Farah, Chief of Mission, House No. 24, St. No. 89, G-6/3, Islamabad

International Labour Organisation, ILO, Mr. Johannes Lokollo, Director, ILO Office Building, G-5/2, (Near State Bank of Pakistan), Islamabad

United Nations Fund for Population Activities, UNFPA, Ms. Nuzhat Ehsan, Representative a.i, UN Offices, 61-A, Jinnah Avenue, 5th Floor, Saudi-Pak Towers, Islamabad

United Nations Industrial Development Organisation, UNIDO, Dr. Robert G. Gumen, Country Director, UN Offices, 61-A, Jinnah Avenue, 10th Floor, Saudi-Pak Towers, Islamabad

Food and Agriculture Organisation, FAO Afghanistan, Mr. Hans C. Brink, Programme Manager, House No. 8, St. No. 30, F-7/1, Islamabad

United Nations Centre for Human Settlements, UNCHS, Ms. Samantha Reynolds, House # 1A, St. 70, F-8/3, Islamabad

United Nations Office of Project Services, UNOPS, Mr. Ahmed Hussein, Acting Programme Manager, House # 2, St. # 58, F-10/3, Islamabad

Comprehensive Disabled Afghans Programme, CDAP, Peter Coleridge, Director

Agenzie fondate con statuto internazionale

The International Committee of the Red Cross, Alfred Grimm, Pakistan Delegate, House 12, Street 83, G 6/4, Islamabad, 051-2824780

World Bank, Mr. John W. Wall, Country Director, House # 11, St. # 1, E-7, Islamabad

International Organisation for Migration, IOM, Mr. Richard Danziger, Head of Delegation, H # 6, Main Embassy Road, G-6/4, Islamabad

Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 19, Avenue de la Paix, CH-1202 Genève

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 17, Chemin des Crêts, Petit-Saconnex, CH-1209 Genève

Organizzazioni internazionali non governative e organizzazioni umanitarie

ACT Netherlands (Kerken in Aktie), Postbus 8506, 3503 RM Utrecht, The Netherlands

ACTED, 33, rue Godot de Mauroy, 75008 Paris, France

Action Contre La Faim, 17-F, KKK Road, U/T, Peshawar, Afghanistan; 4, rue Niepco, 75014 Paris, France

Afghan Aid (UK), 5-B, Gul Mohar Road, University Town, Peshawar

AFGHANAID, 5B Gulmohar Road

Afghanischer Ärzteverein in Deutschland e.V., Postfach 10 12 23, 40003 Düsseldorf, Germany

Afghanistan-Hilfe, c/o Mme V. Frauenfelder, 51 Rosenbergstrasse, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Afghanistankomiteen, Solidaritetshuset, Osterhausgaten 27, 0183 Oslo, Norway

- AFRANE, 16, passage de la main d'or, 75011 Paris, France
- Aga Khan Foundation (incl. Focus), 1-3, Avenue de la Paix, CH-1202; Chaîne du Bonheur, Case postale 132, CH-1211 Genève 8
- Aga Khan Foundation, 360 Albert Street, Ottawa, Ontario, Canada K1R 7X75
- Agency for support and coordination of Russian participation in international humanitarian perations (EMERCOM Agency), 7, 2nd Samotechny pereulok, Moscow, 103473
- Aide Médicale et Développement, 46, rue Saint Laurent, 38 000 Grenoble
- Aide Médicale Internationale, 45-D, S.J. Afghani Road, University Town, GPO Box 326, Peshawar; 119, rue amandiers, 75020 Paris
- Ärzte der Welt e.V., Schönstrasse 12 A, 81543 Munich, Germany
- Association of Medical Doctors of Asia (AMDA), 310-1 Naratsu, Okayama City, Okayama, 701-1202 Japan
- Association suisse des Amis de l'Afghanistan, 15, Chemin du Levant, CH-1005 Lausanne
- Australian Volunteers International, POB 350, Fitzroy, Victoria 3065, Australia
- BBC Afghan Education Projects (AEP), 8 Abdara Road, University Town, PO BOX 946, Peshawar, Pakistan
- BHN Association, 2-6-5 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan
- Mellemfokeligt Samvirke, Borgergade 10-14 -1300 København, Danmark
- CARE Canada, 6 Antares, Ottawa, Ontario, Canada K1G 4X6
- CARE International, 6, Park Lane, University Town, Peshawar
- Care International, Rodericks, 8-14 Southampton Street, London WC2E 7HA
- Centre for Peace Studies, McMaster University, Mark Vorobej University Hall, B104
- CEREDAF, 16, passage de la main d'or, 75014 Paris, France
- Children in Crisis, Sogan, 4 Calico Houce, Plantation Wharf, York Road, London SW11 3UB
- Children In Crisis-UK, 281, Street 15, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
- Christian Aid, Christ Church, Rathgar Road, Dublin 6, Ireland
- Christian Aid, PO Box 100, London SE1 7RT
- Christusträger Bruderschaft e.V., Kloster Triefenstein, 97855 Triefenstein, Germany
- Concern, Camden Street, Dublin 2, Ireland
- COPE International (Creating Opportunities Through Partnership & Education), 13811-117 Avenue, P.O Box 62057, Edmonton, Alberta, Canada T5M 4B5
- Croix-Rouge Suisse, 10 Rainmattstrasse, CH-3001 Berne
- DANIDA, Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Asiatisk Plads 2, DK-1448, Copenhagen K, Denmark
- Danish Afghanistan Committee (DAC), Gammel Køge Landevej 117, DK-2500 Valby, Denmark
- Danish Committee For Aid To Afghan Refugees, 10 Gul Mohar Lane, GPO. Box 855, University Town, Peshawar
- Danish De-Mining Group, 5, Gul Town, G.O.R. Road, Adjacent Chaman Housing Scheme, Quetta
- Danish Red Cross, POB 2600, Blegdamsvej 27, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
- Deutsche Welthruengerhilfe, Adenauerallee 134, 53113 Bonn, Germany
- Direction du Développement et de la Coopération (DDC), (incl. Le Corps Suisse d'Aide en Cas de Catastrophe) 130 Freiburgstrasse, CH-3003 Berne
- Dutch Committee For Afghanistan, Jamrud Road, Hayatabad Chowk, UPO Box 792, Peshawar
- Emergency, Via Bagutta 12, 20121 Milano, Italy
- European Community Humanitarian Organisation, ECHO, Alain Robyns, Representative for Afghanistan, ECHO, E-7 Islamabad, Fax 92-51-22822636
- Ev.lut. Lähetyshdistys Kylväjä, POB 188, 01301 Vantaa, Finland
- Finlands Svenska Frikyrkoräd ry, Högbergsgatan '22, 00130 Helsingfors, Finland

- Focus Canada, 789 Don Mills Road, Suite 786, Don Mills, Ontario, Canada, M3C 1T5
- Focus Europe, 205-209 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 65P
- Focus Humanitarian Assistance — Europe Foundation, 13, Street 37, Sector F 6/1, Islamabad
- Friedensdorf International (Peace-Village International), Postfach 140162, 46131 Oberhausen, Lanterstrasse 21, 45539 Dinslaken, Germany
- German Afghanistan Foundation, 315, Gul Haji Plaza, University Road, Peshawar
- German Agro Action, 31-C, Circular Road, University Town, GPO Box 135, Peshawar
- German Agro Action, 31-C, Circular Road, University Town, Peshawar
- Gesundheitshilfe Afghanistan (LEPCO) e.V., C/o Schwittek, Friedenstrasse 7, 97236 Randersacker, Germany
- Halo Trust, KRC Street Shar-E-Naw, Kabul, Afghanistan
- Handicap International — Belgium, rue de Spa, 1000 Bruxelles, Belgium
- Handicap International, District 6, Kandahar City Afghanistan
- Healthnet International, 11-A, Circular Lane, University Town, P.O. Box 889, Peshawar
- HELP — Hilfe zur Selbsthilfe e.V., Kaiserplatz 3, 53113 Bonn, Germany
- International Assistance Mission, Lane 1, Street 15, Wazir Akbar Khan, P.O. Box 625, Kabul, Afghanistan
- International Centre for the Advancement of Community Based Rehabilitation (ICACBR) Queen's University, Kingston, Ontario, Canada K7L 3N6
- International Development and Relief Foundation (IDRF) 2201 Warden Ave. # L-1, Scarborough, Ontario, Canada M1T 1V5
- International Rescue Committee, 12-C, Chinar Road, University Town, GPO Box 504, Peshawar
- Italian Cooperation For Development, 80-E, Old Bara Road, UPO Box 813, University Town, Peshawar
- Japan International Cooperation Agency Shinjuku Maynds Tower 6F-13F, 2-1-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-8558, Japan
- Japan International Friendship and Welfare Foundation (JFF): 10745-24 Uenomiyu, Yuki City, Ibaraki, 307-0000 Japan
- Japanese Red Cross Society, 1-1-3 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo, 105-8521 Japan
- Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), PO Box 4544 Torshov, 0404 Oslo, Norway
- Komitee zur Förderung medizinischer und humanitärer Hilfe Afghanistan e.V., Schmittburstrasse 11, 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
- Leprosy Control Organisation, 2 Afzal Abad, Old Bara Road, University Town, Peshawar
- Little Sister of Jesus, 2837 Miyadera, Iruma City, Saitama, 358-0014 Japan
- Via Di Acque Salvie 2, Tre fontane I-00142, Rome, Italy
- Microyon 3, Block 28 Room No. 71, Kabul, Afghanistan
- MADERA, 3, rue Ronbo, 75011 Paris, France
- McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada L8S 4K1
- MEDAIR (Head Office), 98, Chemin de la Fauvette, CH-1024 Ecublens, Switzerland
- MEDAIR, 98, Chemin de la Fauvette, CH-1012 Lausanne
- MEDAIR, 1107 District 4, Shar-E-Naw, Kabul, Afghanistan
- Médecins du Monde, 62, rue Marcadet, 75018 Paris, France
- Médecins du Monde, Lane Z, Street 15, Wazir Akbar Khan, P.O. Box 625, Kabul, Afghanistan
- Médecins sans Frontières, 124-132 Clerkenwell Road, London EC1 5DL
- Médecins sans Frontières — Suisse, 12, Rue du Lac, Case postale 6090, CH-1211 Genève 6
- Médecins sans Frontières (Artsen Zonder Grenzen), Max Euweplein 40, P.O. Box 10014, 1000 EA Amsterdam, The Netherlands
- Médecins sans Frontières (MSF), 8, rue Saint Sabin, 75011 Paris, France
- Médecins sans Frontières-International, 34-A, Circular Road, University Town, Peshawar

- Médecins sans Frontières, 720 Spadina Ave, Toronto, Ontario, Canada M5S 2T9
- Media Action International, Villa de Grand Montfleury, Versoix, Geneva 1290, Switzerland
- Médecins sans Frontières Sweden (MSF-Sweden), Gotlandsgatan 84, 11638 Stockholm, Sweden
- Médecins sans Frontières, Belgium, rue Dupré, 94, 1090 Brussels, Belgium
- Mercy Corps International, 10, Arab Karam Khan Road, P.O. Box 314, Quetta
- Ministry of Foreign Affairs of Turkey (Balgat, Ankara, Turkey)
- Mission d'aide au développement des économies rurales en Afghanistan, 53-C, Gul Mohar Lane, University Town, Peshawar
- MRCAs, 21, avenue Jean Moulin, 75014 Paris, France
- Muslimen helfen e.V., Postfach 1607, 85740 Garching, Germany
- Nippon Volunteer Network Active in Disaster, 5-1-1 Kamikoushien, Nishinomiya City, Hyogo, 663-8114 Japan
- Norges Røde Kors (Norwegian Red Cross), P.O. Box 1 Grønland, 0133 Oslo, Norway
- Norwegian Afghanistan Committee, 20 F-A, K.K.K Road, University Town, Peshawar
- Norwegian Church Aid, 7 Gulmohar Road, University Town, Peshawar
- NOVIB
- NRK, Leeghwaterplein 27, P.O. Box 28120, 2502 KC Den Haag, The Netherlands
- Ockenden International, Constitution Hill, Woking, Surrey GU22 7UU
- Ockenden Venture (UK), 43 D2 Old Jamrud Road, University Town, Peshawar
- Operaatio Mobilisaatio ry, Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere, Finland
- Ottawa Rehabilitation Centre, 505 Smyth Road, Ottawa, Ontario, Canada K1H 8M2
- OXFAM, 256, Street 51, Wazir Akbar Khan, Kabul Afghanistan
- OXFAM, 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ
- Partners in Aviation and Communications Technology (PACTEC), John Woodberry, Afghanistan Program Director, 5/B (ii) Circular Lane, University Town, Peshawar, Pakistan. Phone/fax 92-91-840961
- Peshawar-Kai, 1-10-25-307 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka, 810-0041 Japan; House # 58-C, University Road, University Town, Peshawar, Pakistan
- PMU Interlife, Box 4093, 14104 Huddinge, Sweden
- SAFE, 1 Beeches Park, Glenageary, Co. Dublin, Ireland
- Sandy Gall's Afghanistan Appeal, 45-D, S. J. Afghani Road, University Town, Peshawar
- Saudi Red Crescent Society, 20 Gul Mohar Road, University Town, Peshawar
- Save the Children — Sweden, 60-C(5), University Road, University Town, UPO Box 1424, Peshawar
- Save the Children — U.S.A., 7a & B, Street 58, Sector F 7/4, Islamabad
- Save the Children Fund — UK, 228, Gul Haji Plaza, UPO Box 1424, Peshawar
- Save the Children Sweden, 107 88 Stockholm, Sweden
- Save the Children, 17 Grove Lane, London SE5 8RD
- SERVE (UK), 7 Mulbery Road University Town, Peshawar
- Service de l'Action Humanitaire — ministère des affaires étrangères, 103, rue de l'Université, 75700 Paris 07 SP, France
- Shelter Germany, Am Waldrand 19, 38173 Hötzum, Germany
- Shelter Now International, 60-E, Canal Road, University Town, GPO Box 354 Peshawar
- Society of the Red Crescent of the Islamic Republic of Iran, 147 Nejatollahi St., Tehran, Iran
- Solidarite Afghanistan Belgium, ITC Building, Phase 5, Hayatabad, Peshawar UPO Box 799, rue Raikem 3, 4000 Liège, Belgium
- SOLIDARITES, 105, avenue Gambetta, 75020 Paris, France
- Solidarites, 46/C2, Sahib Zada A. Qayum Road, University Town, Peshawar
- Spolecnost Clovek v tiski (The People in Need Society), Spolecnost Clovek v tiski pri Ceske televizi, o.p.s., Kavei hory, 140 70, Praha 4

Stichting Vluchteling, Stadhouderslaan 28, 2517 HZ Den Haag, The Netherlands
 Stiftung Bibliotheca Afghanica, Benburweg 5, CH-4410 Liestal
 Suomen Ev.lut. Kansanlähetyks ry, 12310 Ryttylä, Finland
 Suomen Punainen Risti (Finnish Red Cross), Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki, Finland
 Support for Afghan Further Education (SAFE), 1 Beaches Park, Glenageary, Co. Dublin, Eire
 Swedish Committee for Afghanistan (SCA), Sturegatan 16, 11436 Stockholm, Sweden
 Swedish Committee For Afghanistan, 24-D, Chinar Road, University Town, Peshawar GPO Box 689, Peshawar
 Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), 105 25 Stockholm, Sweden
 Swedish Mission Council, Box 1767, 111 87 Stockholm, Sweden
 Swedish Red Cross, Box 27316, 102 54 Stockholm, Sweden
 Takarazuka Afghanistan Friendship Association: 5-45-117 Mukogawa-cho, Takarazuka City, Hyogo, 665-0844 Japan
 TEAR Australia, POB 289, Hawthorn 3122, Australia
 Tear Fund, 100 Church Road, Teddington, Middlesex TW11 8QE
 Terre des Hommes, Abdara Road 3/C, University Town, Peshawar
 Terre des Hommes, En Budron C 8, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
 THE HALO TRUST, 10 Storey's Gate, London SW1 P 3AY
 The Lighthouse International (TODAI), 161-4 Kitahonjuku, Kitamoto City, Saitama, 364-0021 Japan; 16 Sariat Road, Quetta, Pakistan; House # 14, K4 Main Street Phase-3, Hayatabad, Peshawar, Pakistan
 Trócaire, 169 Booterstown Avenue, Blackrock, Co. Dublin, Ireland
 Turkish Red Crescent Society, Karanfil Sokak, No: 7, Bakanliklar, Ankara, Turkey
 Viva-Westfalen hilft e.V., Bremer Platz 9, 48155 Münster, Germany
 World Conference on Religion and Peace, Japanese Committee (WCRP/Japan): 2-6-1 Wada, Sugunami-ku, Tokyo, 166-0012
 Zuflucht, 307, Street 15, Road 5, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Organizzazioni afgane non governative

Guardians, A-One-City, Housing Scheme, Haji Manan St. Plot 192, Brewery Quetta
 Ghazni Rural Support Program, 305, Street 35, D-4, Phase I, Hayatabad, Peshawar
 Mine Clearance Planning Agency, 291, Street 56, Sector F 10/4, Islamabad
 Mine Detection Dog Center 2, Park Road, University Town, Peshawar
 Orphans Refugees and Aid, F 27, K.K.K Road, University Town, Peshawar, P.O.Box 594, Peshawar
 Pamir Reconstruction Bureau, 20-D, Circular Road, University Town, Peshawar
 Development and Humanitarian Services for Afghanistan (DHSA), H. No. 95, Str. No. 6, Sector N-3, Phase-IV, Hayatabad, Peshawar
 Shuhda Organization, Block-5, Alam Dar Road, Naseerabad, Quetta
 Agency Coordinating Body for Afghan Relief, 2-Rehman Baba Rd, UPO Box 1084, U/T, Peshawar, Afghanistan
 Afghan Development Association, 17-F-A-A, K.K.K. Rd., U/T, Peshawar
 Cooperation Center for Afghanistan, 4-P/1, Phase 4, Hayatabad, Peshawar
 Development and Humanitarian Services for Afghanistan, 60 D-ii-A, S. J. Afghani Road, University Town, Peshawar
 Ibsina Public Health Programme for Afghanistan, 39/D-1, S. J. Afghani Road, University Town, Peshawar
 Shuhada Organisation, Shuhada Clinic Alamdar Road, Nasir Abad, Quetta
 Pamir Reconstruction Bureau (PRB), 20-D, Circular Road, Peshawar, Pakistan.

REGOLAMENTO (CE) N. 468/2001 DEL CONSIGLIO**del 6 marzo 2001****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Misure oggetto del riesame applicabili al Giappone**

- (1) Nell'aprile 1993, con regolamento (CEE) n. 993/93 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone.

2. Misure in vigore nei confronti di altri paesi

- (2) Nell'ottobre 1993, con regolamento (CEE) n. 2887/93 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore. Nel 1995, tali misure sono state modificate dal regolamento (CE) n. 2937/95 ⁽⁴⁾ in seguito ad un'inchiesta che ha dimostrato che il margine di dumping è aumentato in seguito all'assorbimento del dazio. Le misure sono inoltre oggetto di un riesame aperto nell'ottobre 1998 ⁽⁵⁾.
- (3) Il 16 settembre 1999 la Commissione ha annunciato in una nota («avviso di apertura») pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾ l'apertura, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato «regolamento di base»), di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan. L'inchiesta si è conclusa nel novembre 2000 col regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio ⁽⁷⁾, che istituiva dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di detti paesi.

3. Domanda di riesame

- (4) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone ⁽⁸⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, datata 23 gennaio 1998.
- (5) La domanda è stata presentata per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva del prodotto in esame costituisce una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria di tale prodotto.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 104 del 29.4.1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 263 del 22.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 307 del 20.12.1995, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU C 324 del 22.10.1998, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU C 262 del 16.9.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42.

⁽⁸⁾ GU C 329 del 31.10.1997, pag. 6.

- (6) La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'avvio di un riesame, la Commissione ha aperto un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base ⁽¹⁾. L'apertura del riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, poggia sulle affermazioni contenute nella richiesta, secondo le quali i margini di dumping sarebbero notevolmente aumentati dall'inchiesta precedente e la scadenza delle misure avrebbe comportato pertanto un incremento delle pratiche di dumping e del pregiudizio.

4. Inchiesta

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari che hanno sostenuto la domanda di riesame, i produttori esportatori, gli importatori ed Eurocommerce (un'associazione che rappresenta diversi piccoli utilizzatori della Comunità) notoriamente interessati, nonché rappresentanti dei paesi esportatori, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura del riesame.
- (8) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate ed ha ricevuto risposta da tre produttori comunitari e da due produttori giapponesi, dei quali soltanto uno aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre inviato il questionario agli importatori e all'associazione di utilizzatori. Due importatori hanno risposto. Non è pervenuta alcuna risposta dall'associazione di utilizzatori o dai singoli utilizzatori.
- (9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il persistere o la reiterazione probabili del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttori esportatori:

- Yamato Scale Co. Ltd, Akashi
- Ishida Co. Ltd, Kyoto

Produttori comunitari che hanno presentato la domanda di riesame:

- Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen, Germania
- GEC Avery Limited, (una consociata della General Electric Company, plc), Birmingham, Regno Unito
- Testut/Lutrana SA, Béthune, Francia

Importatori:

- Digi Nederland BV, Purmerend, Paesi Bassi
- Carrin and Co. NV, Antwerp, Belgio

- (10) L'inchiesta relativa al persistere e alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 1997 e il 31 marzo 1998 (in seguito denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del persistere e della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta (in seguito denominato «periodo dell'esame»).
- (11) Il presente riesame ha superato il termine di 12 mesi entro il quale avrebbe dovuto di norma essere concluso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, a causa della complessità dell'inchiesta e soprattutto dell'impatto dell'«effetto euro» sull'inchiesta (cfr. considerando 34) e della difficoltà a stabilire conclusioni, tenuto conto della notevole mancanza di collaborazione.
- (12) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali s'intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni sulle informazioni comunicate. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, laddove sia risultato opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni.

⁽¹⁾ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 11.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (13) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia le bilance elettroniche per il commercio, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare, eventualmente provviste di un dispositivo per stampare tali indicazioni, di cui al codice NC ex 8423 81 50. Nell'ambito delle bilance elettroniche si evidenziano diversi tipi o livelli di prestazioni e di tecnologia. A questo proposito, l'industria distingue la produzione di bilance in tre segmenti: gamma inferiore, intermedia e superiore. Si va da bilance «stand-alone», senza stampante incorporata, a modelli più sofisticati con chiave di programmazione e la possibilità di integrazione in un sistema informatizzato di controllo e gestione.
- (14) Sebbene le possibilità di impiego delle bilance elettroniche possano variare, non si rilevano differenze significative tra i diversi tipi in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali. Dall'inchiesta è emerso inoltre che non è possibile tracciare linee di demarcazione nette fra i tre segmenti, poiché i modelli di segmenti vicini sono spesso intercambiabili. In conformità dei risultati dell'inchiesta precedente, le bilance devono essere quindi considerate un prodotto unico ai fini della presente inchiesta.

2. Prodotto simile

- (15) L'inchiesta ha stabilito che i diversi modelli di bilance elettroniche prodotti e venduti in Giappone presentano, nonostante alcune differenze in termini di dimensioni, durata utile, voltaggio o design, le stesse caratteristiche tecniche e fisiche essenziali di quelli esportati dal Giappone nella Comunità e devono, quindi, essere considerati prodotti simili.

Analogamente, a parte alcune differenze tecniche secondarie, le bilance elettroniche prodotte nella Comunità sono essenzialmente simili sotto tutti gli aspetti a quelle esportate dal Giappone nella Comunità.

C. DUMPING E PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING**1. Osservazioni preliminari**

- (16) Come si è detto, la presente inchiesta riunisce un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base e un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. Quest'ultimo è stato avviato per esaminare le informazioni contenute nella domanda di riesame, riguardanti un presunto aumento delle pratiche pregiudizievoli di dumping. La Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, poiché i volumi venduti nel mercato comunitario dai produttori esportatori erano modesti e non vi erano prove sufficienti per dimostrare un cambiamento duraturo della situazione. Le conclusioni della Commissione si basano pertanto su quelle formulate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, relative alla probabilità del persistere o della reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping in caso di abolizione delle misure esistenti.
- (17) Secondo Eurostat, durante il periodo dell'inchiesta sono state importate nella Comunità dal Giappone circa 995 bilance elettroniche, rispetto alle 19 000 unità importate nel periodo dell'inchiesta precedente, che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del riesame. La presente inchiesta ha beneficiato di una collaborazione estremamente limitata (complessivamente 35 unità, ossia meno del 4 % delle importazioni): hanno infatti collaborato in parte soltanto due produttori, Yamato Scales Co. Ltd e Ishida Co. Ltd, l'ultimo dei quali non ha esportato nel mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta. All'inchiesta precedente avevano collaborato invece quattro produttori esportatori.

2. Probabile persistere o reiterazione del dumping

- (18) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, un riesame in previsione della scadenza viene avviato per determinare se la scadenza delle misure possa favorire il persistere o la reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping.

Probabile persistere del dumping

- (19) Quando si esamina se l'abolizione di misure possa favorire il persistere del dumping, occorre verificare l'effettiva esistenza del dumping in quel determinato momento e se sia probabile che esso persista.
- (20) Soltanto due produttori hanno risposto all'avviso di apertura dell'inchiesta inviando osservazioni. Entrambi hanno collaborato soltanto in parte. Uno di essi non ha esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e non ha fornito quindi informazioni sui prezzi all'esportazione; l'altro aveva effettuato esportazioni, ma ha fornito informazioni incomplete sul valore normale. Altri tre produttori che avevano partecipato all'inchiesta precedente hanno rifiutato di cooperare. Per determinare l'esistenza del dumping, quindi, la Commissione ha potuto usufruire soltanto delle scarsissime informazioni fornite dai produttori giapponesi.
- (21) La società che ha collaborato in parte, Yamato Scales Co. Ltd, ha fornito informazioni complete sui suoi prezzi all'esportazione, ma non sul valore normale, poiché i dati forniti riguardavano soltanto un terzo delle sue vendite del prodotto in questione sul mercato interno. Il resto delle vendite era destinato a società di distribuzione collegate. La società non ha inoltre fornito dati sulle spese generali, amministrative e di vendita sostenute per le vendite sul mercato interno. Da un confronto tra i prezzi all'esportazione comunicati e i dati incompleti sui valori normali, è emerso un dumping significativo per le vendite dell'esportatore nella Comunità. Anche dal confronto tra tali prezzi all'esportazione e il valore normale costruito per tale produttore durante l'inchiesta iniziale risultava un dumping significativo.
- (22) Un produttore esportatore giapponese, che rappresentava la stragrande maggioranza delle importazioni di bilance elettroniche originarie del Giappone durante il periodo dell'inchiesta, ha inoltre ammesso, quando ha dichiarato di non voler cooperare, di esportare i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping. La Commissione ha esaminato inoltre i dati Eurostat: è emerso che il prezzo medio di tutte le esportazioni giapponesi estrapolato da tali dati confermava l'esistenza del dumping, essendo inferiore a qualsiasi valore normale stabilito per la società che ha collaborato in parte.
- (23) Tenuto conto della notevole mancanza di collaborazione, le suddette informazioni sono state considerate come dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Come si è detto, tali dati hanno dimostrato l'esistenza di un margine di dumping significativo.
- (24) Tenuto conto delle fluttuazioni del tasso di cambio della valuta giapponese rispetto all'inchiesta precedente, è stato esaminato anche il deprezzamento dello YEN nei confronti della valuta della fattura (USD). Ne è risultato tuttavia che l'aumento dei prezzi delle esportazioni in YEN è stato compensato in parte da un calo significativo in termini reali dei prezzi all'esportazione in USD (come riferito da Eurostat) rispetto al procedimento iniziale. Tale constatazione è stata confermata dalle conclusioni relative alla società che ha collaborato in parte, dalle quali risulta che il deprezzamento dello YEN non ha comportato, per quanto si è potuto dedurre dalle informazioni incomplete ricevute, una riduzione del margine di dumping. Segnali chiari indicavano inoltre che il deprezzamento dello YEN avrebbe potuto non durare.
- (25) Non solo si è constatato un dumping significativo durante il periodo dell'inchiesta, ma nulla ha dimostrato che in assenza di misure il persistere del dumping sarebbe stato improbabile. Gli elementi di prova di cui dispone la Commissione tendono anzi a confermare che se le misure venissero abrogate le importazioni continuerebbero nell'immediato futuro a prezzo di dumping. Va sottolineato in particolare che il mercato comunitario attrae gli esportatori poiché, sulla base delle informazioni fornite dall'esportatore che ha collaborato in parte, i suoi prezzi sono superiori a quelli di altri mercati di paesi terzi (Taiwan, Malaysia), anch'essi destinatari delle esportazioni del produttore in questione.
- (26) Va sottolineato altresì che da alcuni anni i prezzi in Giappone si attestano sistematicamente a livelli più elevati che altrove. È quindi improbabile che la situazione possa cambiare a breve o medio termine ed è dunque estremamente probabile che il dumping persista.

Probabilità di reiterazione del dumping

- (27) Partendo dal presupposto che in seguito all'adozione delle misure le esportazioni giapponesi del prodotto nella Comunità siano nettamente calate, sono stati esaminati i possibili effetti dell'abolizione delle misure in termini di aumento dei quantitativi e di prezzi di dumping delle esportazioni verso la Comunità, ossia il rischio di reiterazione del dumping.
- (28) Alcuni indicatori fanno ritenere probabile che tanto le società che hanno collaborato, quanto quelle che non hanno collaborato, riprenderebbero ad esportare quantitativi significativi del prodotto. Innanzitutto, in assenza di misure il mercato comunitario eserciterebbe una forte attrazione sugli esportatori giapponesi, visto che i suoi prezzi risultano leggermente superiori a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi sui quali sono presenti i produttori esportatori. Dato quindi che il Giappone esporta ancora notevoli quantitativi verso tali paesi terzi, è probabile che almeno una parte di tali esportazioni verrebbe riorientata verso la Comunità. In secondo luogo, il mercato comunitario è estremamente importante in termini di dimensioni ed è improbabile che gli esportatori non sfruttino i vantaggi offerti dall'abolizione delle misure.
- (29) Qualora le importazioni dovessero riprendere, non c'è motivo di ritenere che i prezzi sarebbero diversi da quelli attualmente applicati alle — seppure scarse — importazioni. Si può sostenere che una riduzione dei prezzi potrebbe preludere a un aumento significativo dei quantitativi. La reiterazione del dumping è resa ancora più probabile dal fatto che, come risulta al considerando 25, le esportazioni giapponesi sui mercati dei paesi terzi nei quali non sono in vigore misure antidumping (Taiwan e Malaysia) vengono effettuate a prezzo di dumping. Nulla lascia inoltre prevedere un cambiamento a breve termine dei prezzi relativamente elevati praticati in Giappone.

D. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DELLE BILANCE ELETTRONICHE**1. Struttura dell'industria comunitaria**

- (30) Successivamente all'istituzione, nel 1993, delle attuali misure antidumping sulle importazioni di bilance elettroniche dal Giappone, l'industria comunitaria ha attraversato una fase di ristrutturazione e concentrazione per restare competitiva. Soltanto sei delle dieci società che avevano collaborato all'inchiesta precedente soltanto sei sono rimaste operative nel periodo dell'inchiesta. Tre di esse hanno collaborato alla presente inchiesta, nel corso della quale è emerso chiaramente che altri produttori comunitari hanno subito una ristrutturazione analoga.
- (31) I produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano il 41 %, ossia una quota maggioritaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, della produzione complessiva della Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Essi vengono denominati in prosieguo «industria comunitaria». Inoltre, due grandi società hanno appoggiato la richiesta di riesame ma non hanno collaborato pienamente all'inchiesta. La rappresentatività della produzione comunitaria che ha sostenuto la denuncia superava dunque di gran lunga il 50 %.
- (32) Va sottolineato che, ai fini del suddetto calcolo della rappresentatività della produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento di base, sono state escluse dalla definizione di produzione comunitaria complessiva le società operanti nella Comunità e legate ai produttori esportatori dei paesi per i quali sono state riscontrate pratiche di dumping.

2. Consumo di bilance elettroniche nel mercato comunitario

- (33) Il consumo nella Comunità è stato calcolato utilizzando dati sulle vendite forniti dall'industria comunitaria e verificati, cifre contenute nella domanda di riesame (per le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato) e, infine, cifre relative ai volumi delle importazioni fornite da Eurostat. Durante il periodo in esame si è registrato il consumo seguente:

Consumo di bilance elettroniche nella Comunità

<i>(unità)</i>				
1994	1995	1996	1997	Periodo della inchiesta
174 448	161 682	172 314	177 391	184 990

- (34) L'aumento del consumo registrato nel 1997 e durante il periodo dell'inchiesta corrisponde essenzialmente a un aumento preciso della domanda da parte dei rivenditori in seguito all'introduzione dell'euro («effetto euro»). Dal 1997, infatti, i rivenditori hanno acquistato nuovi modelli compatibili con l'euro in vista dell'introduzione di tale valuta, anticipando così la sostituzione delle vecchie bilance elettroniche. Ne è conseguito un aumento della domanda nel mercato comunitario, che ha comportato un incremento del volume delle vendite. Il miglioramento della situazione sarà di breve durata e i volumi delle vendite torneranno con ogni probabilità a livelli normali nel 2000, scenderanno ulteriormente sotto i livelli normali dal 2001 e torneranno infine ai livelli normali entro il 2004.

3. Importazioni interessate*Volume delle importazioni*

- (35) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat (per il codice Taric 8423 81 50 10), le importazioni di bilance elettroniche dal Giappone nel periodo dell'esame hanno registrato il seguente andamento:

Volume delle importazioni

<i>(unità)</i>					
	1994	1995	1996	1997	Periodo della inchiesta
Importazioni dal Giappone	1 320	474	954	1 606	995
Quota di mercato	0,8 %	0,3 %	0,6 %	0,9 %	0,5 %

Politica dei prezzi dei produttori esportatori

- (36) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni, si è ritenuto più opportuno utilizzare le informazioni fornite dall'unico produttore che ha collaborato che ha esportato i suoi prodotti nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Tenuto conto della natura del prodotto, si è ritenuto opportuno esaminare la politica dei prezzi praticati dal produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta confrontando i suoi prezzi all'esportazione con quelli di modelli simili venduti dall'industria comunitaria. Mentre si è ritenuto che tali modelli consentissero un confronto equo, il basso volume delle esportazioni effettuate dal produttore esportatore rende ovviamente difficile trarre conclusioni chiare. Dal numero limitato di operazioni disponibile, risulta tuttavia che il produttore esportatore in questione ha effettuato vendite a prezzi estremamente bassi rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria. È emerso inoltre chiaramente che, durante il periodo dell'esame, al calo dei prezzi di tali modelli corrispondeva più o meno una riduzione di quelli praticati dall'industria comunitaria (cfr. considerando 42).

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (37) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria era compreso in una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria. Tuttavia, alcuni fattori non sono illustrati in dettaglio in prosieguo in quanto non presentavano alcuna rilevanza con la situazione dell'industria comunitaria nell'ambito della presente inchiesta. Va sottolineato infine che nessuno di tali fattori costituisce necessariamente una base di giudizio determinante.

Produzione, utilizzo degli impianti e scorte

- (38) La produzione di tutti i tipi di bilance elettroniche è diminuita tra il 1994 e il 1996, successivamente essa è aumentata per l'«effetto euro» come illustrato al considerando 34. Il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria è aumentato del 6 % nel periodo in esame.

Produzione e capacità dell'industria comunitaria

<i>Indice: 1994 = 100</i>	1994	1995	1996	1997	Periodo della inchiesta
Volume di tutte le bilance elettroniche prodotte	74 829	70 862	69 926	77 057	75 915
Capacità (tutte le bilance elettroniche)	105 446	106 770	100 338	99 888	100 625
Tasso di utilizzo degli impianti (tutte le bilance elettroniche)	71 %	66 %	70 %	77 %	75 %

Si è ritenuto che il livello delle scorte non potesse avere un'incidenza significativa sulla situazione dell'industria comunitaria, poiché essa utilizza un sistema di produzione su ordinazione grazie al quale non sussistono praticamente scorte.

Volume delle vendite

- (39) Il volume delle vendite unitarie di tutti i tipi di bilance elettroniche dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è diminuito tra il 1994 e il 1996. Successivamente, esso è cresciuto per l'«effetto euro» come illustrato al considerando 34.

Vendite unitarie

	1994	1995	1996	1997	Periodo della inchiesta
Vendite dell'industria comunitaria	58 245	54 307	53 485	57 794	58 002

Fatturato

- (40) Il fatturato di tutti i tipi di bilance elettroniche dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è diminuito tra il 1994 e il 1997. Successivamente esso è aumentato per l'«effetto euro» come illustrato al considerando 34.

Fatturato*(1 000 in ECU)*

	1994	1995	1996	1997	Periodo della inchiesta
Vendite dell'industria comunitaria	87 445	80 679	77 066	74 079	77 902

Quota di mercato e crescita

- (41) La quota di mercato dell'industria comunitaria è passata dal 33,4 % del 1994 al 31,4 % del periodo dell'inchiesta. L'industria comunitaria non ha potuto pertanto trarre pienamente vantaggio dalla crescita del mercato.

Andamento dei prezzi

- (42) Sono stati esaminati i prezzi delle bilance elettroniche nella Comunità sulla base dei prezzi di vendita di tutti i modelli venduti dall'industria comunitaria. La media ponderata dei prezzi delle vendite ad acquirenti non collegati durante il periodo dell'esame hanno registrato il seguente andamento:

Andamento dei prezzi delle bilance elettroniche*(ECU/unità)*

	1994	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
Tutte le bilance elettroniche	1 576	1 562	1 508	1 321	1 404
Indice	100	99	96	84	89

Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi di vendita di tutti i modelli sono diminuiti dell'11 %. Questa riduzione globale del prezzo medio è stata riscontrata per tutti i modelli di bilance elettroniche.

Redditività

- (43) Come emerge dalla tabella seguente, l'utile sul giro d'affari netto è stato positivo durante l'intero periodo ma, all'inizio del periodo dell'esame, era nettamente inferiore al tasso ritenuto necessario per garantire la redditività dell'industria. I miglioramenti riscontrati nel 1997 e nel periodo dell'inchiesta sono imputabili a due fattori: il suddetto «effetto euro», che ha gonfiato temporaneamente le vendite e, in minor misura, gli effetti della vasta ristrutturazione dell'industria, come indicato al considerando 30.

Profitto (utile sul giro d'affari netto) nella Comunità

	1994	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
Industria comunitaria	2,2 %	3,1 %	1,6 %	4,9 %	9,6 %

Altri fattori attinenti ai risultati

- (44) Non è stata effettuata alcuna analisi dettagliata del flusso di cassa, della capacità di ottenere capitale (o investimenti) e dell'utile sul capitale investito, poiché una siffatta analisi si riferirebbe alla situazione di una società nel suo insieme. Poiché le altre attività commerciali delle società in questione rappresentano più del 50 % del loro fatturato totale, un'analisi globale non sarebbe necessariamente rappresentativa del prodotto in esame.

In considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

Produttività, occupazione e salari

- (45) La tabella che segue indica che nel periodo in esame l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 29 %.

Produttività per dipendente

	1995	1996	1997	1998	Periodo dell'inchiesta
Numero di unità prodotte	74 829	70 862	69 926	77 057	75 915
Numero di dipendenti	1 370	1 305	1 208	1 063	978
Produttività	55	54	58	72	78

- (46) La produttività per dipendente è aumentata del 42 % nel periodo in esame.
- (47) Data l'importanza delle altre attività commerciali delle società rispetto all'insieme delle loro attività non è stata effettuata alcuna analisi dettagliata dei salari. Tale analisi si riferirebbe alla situazione di una società nel suo insieme e non sarebbe necessariamente rappresentativa del prodotto in esame.

Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

- (48) L'industria comunitaria ha realizzato un vasto programma di ristrutturazione, migliorando le sue tecniche di produzione e di distribuzione. Essa ha continuato tuttavia a subire pressioni sui prezzi, che hanno ridotto i suoi margini di profitto e hanno comportato una perdita della sua quota di mercato con conseguente calo dell'occupazione. La redditività è migliorata verso la fine del periodo in esame ma, come indicato al considerando 34, tale risultato è imputabile essenzialmente ai singoli benefici dell'«effetto euro», e il profitto dovrebbe tornare rapidamente ai livelli registrati durante gran parte del periodo dell'esame. Si ritiene pertanto che l'industria comunitaria non si sia pienamente ripresa dalla situazione negativa registrata nel corso dell'inchiesta precedente.

E. PROBABILE PERSISTERE O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Analisi della situazione dei produttori esportatori giapponesi

- (49) L'andamento delle importazioni dal Giappone è descritto al considerando 35. I produttori esportatori giapponesi hanno continuato a vendere sul mercato comunitario e l'industria comunitaria ha affermato che essi hanno concentrato le proprie vendite sui mercati di determinati Stati membri limitandosi a vendere modelli specifici anziché l'intera gamma. La Commissione ha esaminato tale affermazione e dalle cifre relative alle vendite presentate dagli importatori è emerso chiaramente che le importazioni si concentravano effettivamente su determinati mercati, sui quali gli esportatori ritenevano di poter competere, essenzialmente grazie ai prezzi bassi, senza aver bisogno delle grandi reti di vendita e distribuzione necessarie all'industria comunitaria.
- (50) Gli importatori che hanno collaborato hanno affermato che le esportazioni giapponesi erano diminuite in seguito al trasferimento della produzione verso altri paesi e che, tenuto conto del carattere definitivo di tale trasferimento, era improbabile che la produzione di bilance elettroniche in Giappone e le conseguenti esportazioni verso la Comunità potessero aumentare in futuro. A questo proposito, è opportuno sottolineare che dalle precedenti inchieste antidumping riguardanti il prodotto in questione è emerso che la produzione è mobile e può essere facilmente trasferita verso paesi non soggetti a misure. L'inchiesta ha dimostrato che a tale processo ha contribuito il fatto che, dopo aver trasferito la produzione dal Giappone ad altri paesi del Sud-Est asiatico, il Giappone ha continuato a produrre e fornire una percentuale significativa di componenti (specialmente elettroniche). Su tale base, la Commissione ritiene che, contrariamente alle affermazioni degli importatori che hanno collaborato, non sia da escludere che, allo scadere delle misure sulle importazioni del prodotto in questione, le esportazioni giapponesi possano raggiungere rapidamente i precedenti livelli. Dato che la presente inchiesta ha rilevato il persistere del dumping, ci si può attendere che tali esportazioni vengano effettuate a prezzi di dumping.
- (51) Oltre alle suddette osservazioni in merito alla relativa facilità di trasferire la produzione, va aggiunto che le cifre fornite dal produttore esportatore che ha collaborato in parte dimostrano che durante il periodo dell'inchiesta il livello di utilizzazione degli impianti, per gli impianti produttivi del Giappone, era soltanto del 50 %. È chiaro che il Giappone dispone del margine necessario per aumentare la produzione e le esportazioni qualora le misure venissero abrogate, dato che non esistono altri grossi mercati in grado di assorbire questo volume supplementare di produzione.
- (52) Va inoltre sottolineato che il produttore esportatore in questione vende anche a bassi prezzi su altri mercati (ad esempio Malaysia e Taiwan). Per vendite comparabili, i prezzi sui mercati di Malaysia e Taiwan erano inferiori del 30 % circa ai prezzi di vendita (prezzi cif esclusi i dazi antidumping) dello stesso modello sul mercato comunitario. Ne consegue che, in assenza di misure antidumping, il mercato comunitario sarebbe estremamente allettante per i produttori esportatori giapponesi.
- (53) Risulta inoltre chiaramente dalle scarse operazioni esaminate durante il periodo dell'inchiesta che i prezzi all'importazione nella Comunità sono bassi, nonostante le misure antidumping in vigore; considerato tuttavia il modesto volume delle importazioni, essi non possono esercitare una forte pressione al ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria. La scadenza delle misure comporterebbe una maggiore flessibilità dei prezzi per esportatori e importatori. I produttori esportatori potrebbero trarre un vantaggio dall'aumento dei prezzi all'esportazione, ma tale aumento verrebbe probabilmente contenuto per rendere più allettanti i prodotti. È più probabile, tuttavia, che in assenza di dazi antidumping i prezzi all'importazione diminuiscano, esercitando una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria.

2. Analisi della situazione dell'industria comunitaria

- (54) In base alle previsioni, il mercato comunitario delle bilance elettroniche dovrebbe rimanere relativamente stabile a medio termine, giacché si tratta di prodotti relativamente «maturi». Durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha registrato un aumento del volume delle vendite dovuto all'«effetto euro», ma come si è detto al considerando 34 si tratta di un fenomeno transitorio, che sarà probabilmente controbilanciato da perdite nelle vendite future. A medio termine, le vendite riprenderanno a diminuire lentamente. L'industria comunitaria non può pertanto aspettarsi a medio o lungo termine un aumento del volume delle sue vendite; la sua quota di mercato rischia anzi di

diminuire ulteriormente a causa della pressione esercitata dalle importazioni provenienti da paesi terzi. La situazione peggiorerebbe ulteriormente in assenza di misure sulle importazioni originarie del Giappone, in quanto sarebbe lecito aspettarsi un sensibile aumento del volume delle importazioni visto che il Giappone potrebbe utilizzare appieno le capacità di produzione esistenti o rimpatriare la produzione trasferita verso altri paesi in seguito all'istituzione dei dazi antidumping.

- (55) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta i prezzi delle vendite hanno subito in media un calo del 10,9 %; tale tendenza dovrebbe confermarsi dato che l'industria comunitaria cercherà di mantenere la sua quota di mercato. Anche l'attuale tendenza di trasferire il commercio al dettaglio dai piccoli negozi alle grandi catene di supermercati esercita una pressione al ribasso sui prezzi, a causa della forza contrattuale di tali catene. Le catene di supermercati negoziano contratti d'acquisto annuali direttamente con i produttori di bilance elettroniche. Durante l'inchiesta è emerso chiaramente che tali grossi dettaglianti sfruttano le offerte a basso prezzo dei produttori esportatori giapponesi per far calare ulteriormente i prezzi. Tenendo presente che, secondo le previsioni, il mercato comunitario diventerebbe più allettante, il ricorso ad offerte a basso prezzo rischia di ridurre sensibilmente i prezzi e rende pertanto probabile la reiterazione del pregiudizio.

3. Conclusioni sulla reiterazione del pregiudizio

- (56) Alla luce dell'analisi che precede, si conclude che la scadenza delle misure sulle importazioni del prodotto in questione comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha tenuto conto anche del fatto che i produttori esportatori giapponesi potrebbero influenzare ancor più il mercato comunitario di quanto la loro quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta non lasci immaginare. In assenza di dazi antidumping, è estremamente probabile che le pratiche di dumping continuino per volumi di importazioni ancora più elevati. Tale conclusione è inoltre suffragata dal livello di capacità di produzione inutilizzata disponibile in Giappone, dalla relativa facilità con la quale gli impianti di produzione possono venire trasferiti da un paese all'altro e dalle conclusioni del considerando 52 riguardanti l'attrazione che il mercato comunitario continua ad esercitare sui produttori esportatori giapponesi.
- (57) La scadenza delle misure peggiorerebbe pertanto la situazione dell'industria comunitaria, compromettendo a lungo termine la redditività della produzione comunitaria di bilance elettroniche.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

- (58) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se la proroga dei dazi antidumping fosse contraria all'interesse complessivo della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità sono stati valutati tutti i vari interessi in gioco, ad esempio quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei commercianti e degli utilizzatori del prodotto interessato. Per valutare la probabile incidenza della proroga delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le suddette parti interessate.
- (59) Va rammentato che, nel corso dell'inchiesta precedente, si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, l'attuale inchiesta consiste in un riesame, che analizza una situazione in cui sono in vigore misure antidumping. Di conseguenza, il periodo e la natura dell'attuale inchiesta hanno consentito di valutare qualsiasi incidenza negativa delle misure antidumping sulle parti interessate.

2. Interessi dell'industria comunitaria

- (60) Poiché l'industria comunitaria continua a registrare una situazione economica difficile, segnatamente in termini di scarsa redditività (all'inizio del periodo dell'esame e in una prospettiva a medio termine), occupazione e quota di mercato, la Commissione ritiene che, in assenza di misure contro le pratiche pregiudizievoli di dumping, è probabile che la situazione dell'industria comunitaria peggiori. Considerato il livello delle perdite subite da alcuni produttori ai tempi dell'inchiesta precedente sulle bilance elettroniche provenienti dal Giappone, si era previsto che determinati produttori comunitari avrebbero probabilmente cessato la produzione del prodotto in questione e che i livelli di occupazione avrebbero registrato un calo. Sebbene le misure siano state mantenute nel 1993, l'occupazione ha effettivamente subito un calo a causa di un processo di consolidamento basato su fusioni e acquisizioni.

- (61) Un ulteriore restringimento o peggioramento dell'industria comunitaria inciderebbe negativamente sull'occupazione e sugli investimenti nell'industria stessa, con effetti a valanga tanto sui fornitori dell'industria quanto sui settori produttivi collegati. Le tecnologie delle bilance elettroniche e di tutta un'altra serie di prodotti sono infatti collegate. Si tratta, per esempio, di altri tipi di bilance elettroniche (ad esempio, quelle utilizzate nel settore industriale) e di apparecchi destinati al settore delle vendite al dettaglio (quali le affettatrici). Qualsiasi perdita di know-how tecnologico nel settore delle bilance elettroniche comporterà una perdita globale di competitività nei settori collegati.
- (62) Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria ha fatto tutto il possibile per far fronte alla concorrenza del Giappone e di altri paesi. Tra le misure adottate figurano:
- a) progressiva e maggior concentrazione (meno società);
 - b) chiusura delle capacità eccedentarie;
 - c) maggior impiego di moderne tecniche di produzione (ad esempio, sistemi di produzione su ordinazione, crescente meccanizzazione e informatizzazione);
 - d) miglioramento della produttività;
 - e) riduzione dei costi attraverso il subappalto della fabbricazione di alcune componenti; e
 - f) investimenti in nuove gamme di modelli.
- (63) I produttori comunitari si sono quindi dimostrati intenzionati e determinati a restare competitivi sul mercato comunitario e capaci di beneficiare della protezione offerta dalle misure antidumping contro pratiche commerciali sleali.

3. Interessi degli importatori

- (64) La Commissione ha esaminato gli interessi degli importatori della Comunità e ha ricevuto risposte al questionario da due società (elencate al considerando 9) che hanno importato il prodotto in questione dal Giappone durante il periodo dell'inchiesta. Gli importatori ritenevano che le misure andassero abrogate poiché impedivano loro di vendere un prodotto di qualità elevata che l'industria comunitaria non offriva. La Commissione ha ritenuto tuttavia che il modello importato fosse simile ad alcuni modelli superiori prodotti e venduti dall'industria comunitaria, che essi fossero in concorrenza diretta tra loro e che costituissero pertanto prodotti simili.
- (65) Per quanto riguarda le vendite e la redditività, è chiaro che l'abrogazione delle misure consentirebbe agli importatori di ridurre i prezzi di rivendita ed aumentare i margini. Alla luce delle suddette conclusioni sul dumping e sul pregiudizio, tale aumento della redditività sarebbe dovuto esclusivamente al persistere del dumping.

4. Interesse degli utilizzatori

- (66) La Commissione ha chiesto la collaborazione di un organismo che rappresentasse gli interessi dei dettaglianti, compresi grossi utilizzatori del prodotto in questione (supermercati), per verificare l'esistenza di un impatto significativo sugli utilizzatori.
- (67) Il suddetto organismo ha notificato alla Commissione in via non ufficiale che i dettaglianti non hanno risposto. Nessun'altra parte interessata si è manifestata. Questa mancanza di cooperazione è dovuta senza dubbio al fatto che le bilance elettroniche rappresentano solamente una piccolissima percentuale dei costi complessivi degli utilizzatori. Si può quindi ritenere che, su un mercato estremamente competitivo, la proroga delle misure avrebbe effetti trascurabili.

5. Conclusione

- (68) Lo scarso livello di collaborazione da parte degli utilizzatori e degli importatori rende difficile trarre conclusioni sui probabili effetti dell'imposizione di misure antidumping in questi settori. Si è giunti tuttavia alla conclusione che l'incidenza sarà trascurabile, soprattutto nel settore delle vendite al dettaglio, nel quale le bilance elettroniche rappresentano una porzione molto ridotta dei costi.

- (69) Va ricordato, tuttavia, che è probabile che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, che ha compiuto grandi sforzi per rimanere competitiva, si ripeta. Per il momento, l'industria comunitaria sta beneficiando dell'introduzione dell'euro. Tuttavia, se si lasceranno scadere le misure e con l'attenuarsi dell'«effetto euro», la sua situazione peggiorerà probabilmente in futuro, compromettendo così l'efficienza economica di tutto il settore.
- (70) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che non vi siano motivi convincenti che si oppongano al mantenimento delle misure antidumping nell'interesse della Comunità.

G. MISURE DEFINITIVE

- (71) Si rammenta che il presente riesame è stato avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Come si è detto al considerando 16, la Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. Le sue conclusioni si basano pertanto su quelle tratte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, relative alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio in assenza di misure.
- (72) Vanno pertanto mantenute le aliquote del dazio antidumping in vigore:
- | | |
|-------------------------------|--------|
| Yamato Scale Co. Ltd, Akashi | 15,3 % |
| Tokyo Electric Co. Ltd, Tokyo | 22,5 % |
| Teraoka Seiko Co. Ltd, Tokyo | 22,6 % |
| Ishida Co. Ltd, Kyoto | 31,6 % |
| Tutte le altre società | 31,6 % |
- (73) Per le ragioni esposte al considerando 11 in merito alla durata dell'inchiesta, si ritiene opportuno limitare a quattro anni la durata delle misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, di cui al codice NC ex 8423 81 50 (codice Taric 8423 81 50 10) originarie del Giappone.

2. L'aliquota del dazio, calcolata sulla base del prezzo netto, franco frontiera comunitaria del prodotto, al lordo del dazio, è pari a:

31,6 % (codice addizionale Taric 8697), fatta eccezione per le bilance elettroniche per il commercio al minuto fabbricate dalle società sotto indicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:

Yamato Scale Co. Ltd, Akashi (codice addizionale Taric 8696)	15,3 %
---	--------

Tokyo Electric Co. Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8694)	22,5 %
--	--------

Teraoka Seiko Co. Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8695)	22,6 %
---	--------

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. THALÉN

REGOLAMENTO (CE) N. 469/2001 DEL CONSIGLIO**del 6 marzo 2001****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Precedenti inchieste relative a Singapore**

- (1) Con regolamento (CEE) n. 1103/93 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea classificabili al codice NC ex 8423 81 50.
- (2) Nell'ottobre 1993, con regolamento (CEE) n. 2887/93 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea. Nel 1995 le misure applicabili nei confronti dei produttori esportatori di Singapore sono state modificate dal regolamento (CE) n. 2937/95 ⁽⁴⁾. Ciò ha determinato un aumento nel livello dei dazi, essendo stato accertato che i produttori esportatori di Singapore assorbivano i dazi applicati.

2. Recenti inchieste relative al prodotto in esame

- (3) Nell'aprile 1993, con regolamento (CEE) n. 993/93 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone. Tali misure sono inoltre oggetto di un riesame avviato nell'aprile 1998 ⁽⁶⁾.
- (4) Il 16 settembre 1999 la Commissione ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁷⁾, in cui annunciava l'avvio di un procedimento antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base») riguardante l'importazione nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan. Tale inchiesta si è conclusa nel novembre 2000 con il regolamento (CE) n. 2605/2000 ⁽⁸⁾, che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di tali paesi.

3. Domanda di riesame

- (5) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping riguardanti le importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea ⁽⁹⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame (riguardante esclusivamente Singapore) delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

La domanda è stata presentata per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva del prodotto in esame costituisce una quota maggioritaria della produzione comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 112 del 6.5.1993, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 263 del 22.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 307 del 20.12.1995, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 104 del 29.4.1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU C 262 del 16.9.1999, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42.

⁽⁹⁾ GU C 125 del 23.4.1998, pag. 3.

- (6) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'avvio di un riesame, la Commissione ha avviato un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base ⁽¹⁾. L'apertura del riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, poggia sulla dichiarazione, contenuta nella richiesta, in base alla quale i margini di dumping avevano registrato un forte incremento nel periodo successivo all'inchiesta precedente. Di conseguenza, lo scadere di tali misure avrebbe determinato un aumento del dumping e dei relativi effetti pregiudizievoli.

4. Inchiesta

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari che hanno sostenuto la domanda di riesame, i produttori esportatori, gli importatori ed un'associazione che rappresenta gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini indicati nell'avviso di apertura del riesame.
- (8) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate ed ha ricevuto risposta da due produttori comunitari e da un produttore esportatore di Singapore. La Commissione ha inoltre inviato un questionario agli importatori e ad Eurocommerce, un'associazione che rappresenta diversi piccoli utilizzatori della Comunità. Non è pervenuta alcuna risposta ufficiale dagli importatori, dai singoli utilizzatori o dall'associazione di utilizzatori.
- (9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttore esportatore:

— Teraoka Weigh System PTE Ltd, Singapore.

Produttori comunitari:

— Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen, Germania

— GEC Avery Ltd, (una consociata della General Electric Company, plc), Birmingham, Regno Unito.

- (10) L'inchiesta relativa al persistere e alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998 (in seguito denominato il «periodo dell'inchiesta»). L'esame del persistere e della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta (in seguito denominato il «periodo in esame»).
- (11) Il presente riesame ha superato il termine di 12 mesi entro il quale avrebbe dovuto di norma essere concluso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, a causa della complessità dell'inchiesta e in particolare del cosiddetto «effetto euro» (vedi considerando 39) sull'inchiesta.
- (12) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni sulle informazioni divulgate. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Il prodotto in esame

- (13) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia le bilance elettroniche per il commercio, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare, eventualmente provviste di un dispositivo per stampare tali indicazioni, di cui al codice NC ex 8423 81 50. Nell'ambito delle bilance elettroniche si evidenziano diversi tipi o livelli di prestazioni e di tecnologia. A tal riguardo, l'industria distingue la produzione di bilance in tre segmenti: gamma inferiore, intermedia e superiore. Si va da bilance «stand-alone», senza stampante incorporata, ai modelli più sofisticati con chiave di programmazione e la possibilità di integrazione in un sistema informatizzato di controllo e gestione.

⁽¹⁾ GU C 324 del 22.10.1998, pag. 4.

- (14) Sebbene le possibilità di impiego delle bilance elettroniche possano variare, non si rilevano differenze significative tra i diversi tipi in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali. Dall'inchiesta è emerso inoltre che non è possibile tracciare linee di demarcazione nette fra i tre segmenti, poiché i modelli di segmenti vicini sono spesso intercambiabili. In conformità dei risultati dell'inchiesta precedente, le bilance devono essere quindi considerate un prodotto unico ai fini della presente inchiesta.

2. Prodotto simile

- (15) L'inchiesta ha stabilito che i diversi modelli di bilance elettroniche prodotti e venduti a Singapore presentano, nonostante alcune differenze in termini di dimensioni, durata utile, voltaggio o design, le stesse caratteristiche tecniche e fisiche essenziali di quelli esportati da Singapore nella Comunità e devono, quindi, essere considerati prodotti simili.

Analogamente, a parte alcune differenze tecniche secondarie, le bilance elettroniche prodotte nella Comunità sono essenzialmente simili sotto tutti gli aspetti a quelle esportate da Singapore nella Comunità.

C. DUMPING E PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (16) Come si è detto, la presente inchiesta riunisce un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. Quest'ultimo è stato avviato per esaminare le informazioni riguardanti un presunto aumento delle pratiche pregiudizievoli di dumping. La Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, poiché i volumi venduti nel mercato comunitario dai produttori esportatori erano modesti e non vi erano prove sufficienti per dimostrare un cambiamento duraturo della situazione. Le conclusioni della Commissione si basano pertanto su quelle formulate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, relative alla probabilità del persistere o della reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping in caso di abolizione delle misure esistenti.
- (17) Secondo Eurostat, durante il periodo dell'inchiesta sono state importate nella Comunità da Singapore circa 449 bilance elettroniche, rispetto alle 4 500 unità importate nel periodo dell'inchiesta precedente, che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del riesame.
- (18) L'unico produttore di Singapore che ha collaborato all'inchiesta, ossia la Teraoka Weigh System PTE Ltd, ha dichiarato di aver esportato nella Comunità 315 unità. I riferimenti ai dati Eurostat indicano che tale volume rappresenta il 70 % delle esportazioni nella Comunità, il che equivale ad una forte mancanza di collaborazione.

2. Probabile persistere o reiterazione del dumping

- (19) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, questo tipo di riesame viene avviato per determinare se la scadenza delle misure possa favorire il persistere o la reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping.

Probabile persistere del dumping

- (20) Nell'esaminare se l'abolizione delle misure possa favorire il persistere del dumping, occorre verificare l'effettiva esistenza del dumping e le probabilità di un persistere dello stesso. A tal riguardo, valgono le conclusioni di cui alla revisione per la determinazione del dumping previste dall'articolo 11, paragrafo 3.

Probabilità di reiterazione del dumping

- (21) Dal momento che le conclusioni sul probabile persistere del dumping non consentono, di per sé, di decidere se mantenere o abolire le misure, essendo esse basate su un esiguo volume di esportazioni nella Comunità di un modello destinato ad essere gradualmente eliminato, è stata anche affrontata la questione della probabilità di reiterazione del dumping in caso di abolizione delle misure. A tal riguardo, in base ad alcuni indicatori la ripresa di tali importazioni nella Comunità in grandi quantità appare probabile. L'aumento delle vendite si manifesterebbe prevedibilmente in due forme: mediante

il trasferimento della capacità produttiva (che presenta una relativa mobilità) dalle unità nei mercati dei paesi terzi collegate ai produttori esportatori di Singapore a Singapore e mediante il trasferimento di alcune delle vendite dai numerosi altri mercati dei paesi terzi al mercato comunitario al fine di sfruttare i prezzi leggermente più elevati di quest'ultimo. Inoltre, l'attuale presenza di dazi nei confronti del Giappone rafforza tale ipotesi.

- (22) Il produttore esportatore ha dichiarato che il trasferimento della produzione a Singapore, in vista di un aumento delle vendite nel mercato comunitario, risultava improbabile, soprattutto per quanto riguarda la produzione delle unità situate nella Comunità. Tuttavia, dal momento che tali unità non hanno collaborato all'inchiesta, non è stato possibile valutare tali affermazioni. In ogni caso, la storia del prodotto in questione dimostra che la relativa produzione è estremamente mobile e che si presta ad essere trasferita in tempi relativamente brevi in risposta ad eventi quali ad esempio l'istituzione di dazi antidumping. Le unità presenti nella Comunità sono state create ad esempio in seguito all'istituzione di tali dazi.
- (23) Per quanto riguarda il prezzo delle importazioni nella Comunità del prodotto simile applicato in caso di ripresa delle stesse, esistono fondati motivi per ritenere che tale prezzo si collocherebbe a livelli di dumping, soprattutto se si considera che un volume notevole di esportazioni da Singapore verso altri mercati dei paesi terzi, che non sono soggetti ad alcuna misura (come ad esempio gli Stati Uniti, il Canada, la Malesia, l'Indonesia, la Repubblica di Corea, Israele e la Thailandia) presenta prezzi di dumping. Se tali prezzi venissero applicati anche alle vendite destinate al mercato comunitario, si assisterebbe ad una pratica di dumping. Ciò avverrebbe anche se i prezzi applicati fossero leggermente superiori per riflettere la lieve differenza di prezzo, rispetto agli altri paesi terzi, che si registra attualmente in gran parte del mercato comunitario. Inoltre, nulla lascia intendere che il livello relativamente elevato dei prezzi a Singapore subisca delle variazioni nel breve termine. Pertanto, è ragionevole presupporre che, alla luce delle precedenti pratiche di dumping riguardanti tale prodotto, l'eventuale consistente ripresa delle esportazioni verso la Comunità avverrebbe a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati a Singapore.
- (24) Il produttore esportatore ha affermato che non esisteva alcuna prova che potesse dimostrare che le vendite effettuate nei suddetti paesi terzi dal produttore esportatore avvenissero in regime di dumping e a tal riguardo ha presentato dei calcoli relativi alle esportazioni di un modello ed ai margini di profitto della vendita dello stesso nella Comunità. Tuttavia, ciò non ha dimostrato l'esistenza, o meno, della pratica di dumping su tali vendite. Ciò è dovuto non ultimo al fatto che le informazioni riguardavano solamente un modello e che i profitti sulle vendite effettuate nella Comunità sono irrilevanti. Le osservazioni della Commissione sul dumping nei suddetti paesi terzi si basano infatti sulle informazioni fornite dal produttore esportatore relativamente a tutte le vendite da esso realizzate nei paesi terzi. Il risultante dumping presenta caratteristiche diverse, con prezzi all'esportazione generalmente molto più bassi di quelli applicati a Singapore.

Determinazione del dumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3

- (25) Conformemente alla dichiarazione formulata nella richiesta di riesame in base alla quale i margini di dumping aumenterebbero in seguito all'abolizione dei dazi, nell'inchiesta è stato previsto anche un riesame del dumping relativamente al periodo dell'inchiesta. In tale contesto, solamente un produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta. Durante l'inchiesta, quest'ultimo ha dichiarato che non praticava più il dumping sulle vendite destinate alla Comunità e che di conseguenza le misure applicate nei confronti delle sue esportazioni dovrebbero essere abolite.
- (26) Per quanto riguarda la dichiarazione del produttore esportatore in base alla quale, essendo venuto a mancare il dumping, si sarebbe dovuto procedere all'abolizione dei dazi, si è tenuto conto del fatto che le misure erano in vigore durante il periodo dell'inchiesta e che, di conseguenza, i calcoli sul dumping potevano essere influenzati dall'esistenza di tali misure, in particolare per quanto riguarda il volume ed i prezzi di tali importazioni nella Comunità. Nel corso del periodo fissato per l'inchiesta il produttore esportatore ha esportato 315 unità. Tale volume è di gran lunga inferiore a quello esportato nel corso del periodo dell'inchiesta che ha portato alle attuali misure. Di per sé, tale livello non è stato tuttavia considerato insufficiente per il ricalcolo di un nuovo margine di dumping. Gran parte delle importazioni era destinata ad un importatore dei Paesi Bassi il quale, pur non avendo collaborato alla presente inchiesta, aveva dei rapporti con il produttore esportatore che andavano al di là della semplice relazione acquirente-venditore. La mancanza di cooperazione da parte di tale importatore non ha consentito di eseguire un'adeguata analisi per stabilire se tale rapporto possa aver influenzato i prezzi delle esportazioni in questione.
- (27) Inoltre, il produttore esportatore ha dichiarato l'esistenza di una parte collegata nella Comunità la cui collaborazione all'inchiesta si è limitata all'invio di alcune informazioni di tipo generale sulle proprie attività. Pertanto, non è stato possibile stabilire con certezza se tale impresa sia direttamente o indirettamente coinvolta nella vendita del prodotto in esame nella Comunità.

- (28) Oltre a ciò, il produttore esportatore si è difeso dall'accusa di dumping paragonando i prezzi di esportazione di un modello venduto nella Comunità con quelli di una versione più recente dello stesso modello venduto a Singapore ed aumentando questi ultimi di oltre il 20 % per tener conto dei costi di produzione presumibilmente più alti del modello venduto a Singapore.
- (29) In ogni caso, il produttore esportatore non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che tali differenze abbiano influito sui prezzi applicati sul mercato di Singapore. Ad esempio, non è stata presentata alcuna prova riguardo ai prezzi dei modelli vecchi e nuovi quando questi ultimi sono stati introdotti sul mercato. Sono state analizzate le vendite ai paesi terzi, esclusa la Comunità europea, per verificare se potessero fornire la base per un eventuale adeguamento. Dall'analisi è emerso che quando i due modelli venivano venduti sullo stesso mercato, l'andamento dei prezzi non era tale da poter confermare con chiarezza la dichiarazione del produttore esportatore. In alcuni paesi i prezzi di entrambi i modelli erano più o meno uguali. In altri paesi la versione più «vecchia» era più costosa mentre in altri paesi il prezzo più alto veniva applicato alla versione più recente. Dal confronto dei prezzi di vendita dei due modelli nei mercati dei paesi terzi è emerso che il prezzo della versione più recente era superiore in media del 6 %.
- (30) Alla luce di tali circostanze, è stato osservato che il dumping avrebbe cessato di esistere soltanto mediante la concessione del richiesto adeguamento delle caratteristiche fisiche. In caso contrario, o qualora l'adeguamento concesso si fosse limitato alla differenza tra i prezzi di vendita sui mercati terzi dei due modelli in questione, sarebbe rimasto un notevole margine di dumping.
- (31) Di conseguenza, considerando il volume relativamente esiguo di importazioni di uno dei due modelli (che è in corso di graduale ritiro dal mercato e per il quale non esiste un modello equivalente in vendita a Singapore) e la mancata partecipazione all'inchiesta delle parti collegate o associate nella Comunità (mediante un rapporto che vada perlomeno al di là del normale rapporto acquirente-venditore) si giunge alla conclusione che non è possibile stabilire un margine di dumping affidabile e duraturo per il periodo dell'inchiesta.
- (32) Per lo stesso motivo, è respinta la richiesta di un aumento dei dazi. Questi ultimi possono essere rivisti verso l'alto o verso il basso sulla base delle conclusioni riguardanti il periodo dell'inchiesta, a condizione che esse possano essere considerate attendibili e durature. A tal riguardo, non vi era alcuna prova attendibile che potesse giustificare un aumento dei dazi. Apparentemente, l'esistenza delle misure contribuiva infatti ad evitare che ingenti quantità di prodotti venissero venduti in regime di dumping.
- (33) Per i produttori esportatori con sede a Singapore che non hanno collaborato all'inchiesta, il dumping è stato valutato sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. A tal riguardo, è opportuno ritenere che i dati più attendibili siano quelli stabiliti nel corso dell'inchiesta precedente. Pertanto, è stato determinato un margine di dumping residuo mantenendo il precedente margine di dumping residuo del 31,0 %, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria.

Conclusioni

- (34) La revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, indica che l'abolizione dei dazi determinerebbe probabilmente il persistere o la reiterazione del dumping. Non si è potuto procedere alla revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in quanto tale revisione è giustificata soltanto laddove venga riscontrato un cambiamento duraturo delle circostanze.

D. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DELLE BILANCE ELETTRONICHE

1. Struttura dell'industria comunitaria

- (35) Successivamente all'istituzione, nel 1993, delle attuali misure antidumping sulle importazioni di bilance elettroniche da Singapore, l'industria comunitaria ha attraversato una fase di ristrutturazione e concentrazione per restare competitiva. Soltanto cinque delle nove società che avevano collaborato all'inchiesta precedente sono rimaste operative nel periodo dell'inchiesta. Come accennato al considerando 8, due di esse hanno collaborato alla presente inchiesta, nel corso della quale è emerso chiaramente che altri produttori comunitari hanno subito una ristrutturazione analoga.

- (36) I produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano il 39 %, ossia una quota maggioritaria, della produzione complessiva della Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Essi vengono denominati in prosieguo «industria comunitaria». Inoltre, due grandi società hanno appoggiato la richiesta di riesame, ma non hanno collaborato pienamente all'inchiesta. La rappresentatività della produzione comunitaria che ha sostenuto la denuncia superava dunque di gran lunga il 50 %.
- (37) Va sottolineato che, ai fini del suddetto calcolo della rappresentatività della produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento di base, le società operanti nella Comunità e legate ai produttori esportatori dei paesi per i quali sono state riscontrate pratiche di dumping sono state escluse dalla definizione di produzione comunitaria complessiva.

2. Consumo di bilance elettroniche nel mercato comunitario

- (38) Il consumo nella Comunità è stato calcolato utilizzando dati sulle vendite forniti dall'industria comunitaria e verificati, cifre contenute nella domanda di riesame (per le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato) e, infine, cifre relative ai volumi delle importazioni forniti da Eurostat. Durante il periodo in esame si è registrato il consumo seguente:

Consumo di bilance elettroniche nella Comunità

(unità)				
1994	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
174 448	161 682	172 314	177 391	191 341

- (39) L'aumento del consumo registrato nel 1997 e durante il periodo dell'inchiesta è dovuto essenzialmente ad un aumento eccezionale della domanda da parte dei rivenditori in seguito all'introduzione dell'euro («effetto euro»). Dal 1997 i rivenditori si sono visti costretti, in maniera crescente, a sostituire le vecchie bilance elettroniche con nuovi modelli compatibili con l'euro. Ciò ha innescato un aumento della domanda di bilance elettroniche nella Comunità con il conseguente incremento nel volume delle vendite. Il miglioramento della situazione sarà di breve durata e i prezzi e i volumi delle vendite torneranno con ogni probabilità a livelli normali entro il 2000 per poi scendere ben al di sotto di questi ultimi a partire dal 2001 e ritornare ai livelli consuetudinari entro il 2004.
- (40) I rappresentanti legali dei produttori esportatori di Singapore hanno fornito una cifra diversa sui consumi. Tale cifra è il risultato di un'estrapolazione basata sui dati del 1996 relativi ad uno Stato membro. La Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni ricavate dalle anzidette fonti sono più precise, complete ed aggiornate.

3. Importazioni interessate

Volume delle importazioni

- (41) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat (utilizzando il codice Taric dedicato 8423 81 50 10), le importazioni di bilance elettroniche da Singapore nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

Volume delle importazioni

(unità)					
	1994	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
Importazioni da Singapore	1 785	3 776	863	987	449
Quota di mercato	1,0 %	2,3 %	0,5 %	0,6 %	0,2 %

- (42) Il calo nel volume delle importazioni registrato nel 1996 è in gran parte riconducibile all'aumento dell'aliquota di dazio applicabile alla Teraoka Weigh System PTE Ltd verificatosi in seguito all'inchiesta di riesame antiassorbimento che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 2937/95.

- (43) Le vendite nel mercato comunitario effettuate durante il periodo dell'inchiesta dal produttore esportatore che ha collaborato riguardavano soltanto un modello (il modello A). Nel corso del periodo in esame tali importazioni hanno registrato dei volumi estremamente esigui quantificabili come segue:

Volume delle importazioni

	(unità)			
	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
Modello A	1	487	738	315

- (44) La Teraoka Weigh System PTE Ltd ha affermato che l'esigua quota di mercato delle importazioni da Singapore equivaleva al livello minimo. Tuttavia, va ricordato che le disposizioni sul livello minimo contenute nel regolamento di base riguardano solamente i procedimenti relativi a nuovi casi ai sensi dell'articolo 5 piuttosto che i riesami delle misure esistenti conformemente all'articolo 11. Inoltre, è probabile che l'esistenza delle misure contribuisca a ridurre i volumi delle importazioni da tale paese.

Politica dei prezzi dei produttori esportatori

- (45) Data la notevole mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha dovuto valutare quali fossero le informazioni disponibili per analizzare la politica dei prezzi dei produttori esportatori. A tal riguardo non si è ritenuto opportuno utilizzare le informazioni Eurostat in quanto esse non contenevano alcuna indicazione in merito ai modelli in questione. Pertanto, si è ritenuto più indicato utilizzare le informazioni fornite dall'unico produttore esportatore che ha fornito i dati sulle vendite nel mercato comunitario. È stato eseguito un confronto tra i prezzi dei modelli rappresentativi commercializzati dall'industria comunitaria e del modello paragonabile del produttore esportatore che ha collaborato. Il confronto è stato eseguito sulla base delle vendite effettuate durante il periodo dell'inchiesta, esclusi i dazi antidumping e allo stesso livello commerciale (prezzi applicati ai dettaglianti/importatori). Non è stato necessario operare un adeguamento per la differenza a livello di qualità in quanto i modelli utilizzati erano identici dal punto di vista della percezione dell'acquirente ed erano direttamente e interamente confrontabili. Sebbene si sia ritenuto che tali modelli fornissero un giusto confronto, lo scarso valore delle esportazioni da parte del produttore esportatore in questione ha inevitabilmente reso difficile, se non addirittura impossibile, la formulazione di conclusioni chiare. Sulla base del limitato numero di transazioni disponibili, è stata individuata una notevole sottoquotazione dei prezzi nelle relative importazioni oggetto di dumping.
- (46) È opportuno ricordare in tale contesto che il produttore esportatore che ha collaborato ha fornito informazioni fuorvianti sullo stato del principale importatore coinvolto nel suddetto calcolo. Inizialmente i servizi della Commissione erano stati informati che l'importatore non era collegato all'esportatore di Singapore. Successivamente, i due sono stati tuttavia descritti come soggetti «appartenenti al gruppo Teraoka». Sebbene l'importatore non abbia collaborato all'inchiesta e non sia stato possibile stabilire in maniera definitiva il suo rapporto con il produttore esportatore, la Commissione ha ritenuto che i prezzi di acquisto all'importazione non fossero influenzati dall'eventuale rapporto e li ha utilizzati come la migliore fonte di informazione disponibile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. il considerando 45).

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (47) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria. Tuttavia, alcuni fattori non sono illustrati in dettaglio in prosieguo in quanto non presentavano alcuna pertinenza con la situazione dell'industria comunitaria nell'ambito della presente inchiesta. Va sottolineato infine che nessuno di tali fattori costituisce necessariamente una base di giudizio determinante.

Produzione, utilizzo degli impianti e scorte

- (48) Tra il 1994 ed il 1996 la produzione di tutti i tipi di bilance elettroniche è diminuita. Successivamente, essa è aumentata in linea per l'«effetto euro», come illustrato al considerando 39. Il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria è aumentato del 13 % nel periodo in esame.

Produzione e capacità dell'industria comunitaria

<i>Indice 1994 = 100</i>	1994	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
Volume di tutte le bilance commerciali prodotte	100	93	95	104	102
Capacità (tutte le bilance elettroniche)	100	101	98	98	90
Tasso di utilizzo degli impianti (tutte le bilance elettroniche)	100	92	98	105	113

Si è ritenuto che il livello delle scorte non potesse avere un'incidenza significativa sulla situazione dell'industria comunitaria, poiché essa utilizza un sistema di produzione su ordinazione grazie al quale non sussistono praticamente scorte.

Volume delle vendite

- (49) Il volume delle vendite unitarie di tutti i tipi di bilance elettroniche dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è diminuito tra il 1994 ed il 1996. Successivamente, esso è cresciuto per l'«effetto euro», come illustrato al considerando 39.

Volume delle vendite in termini di unità

<i>Indice 1994 = 100</i>	1994	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
Vendite dell'industria comunitaria	100	91	94	100	103

Fatturato

- (50) Il fatturato di tutti i tipi di bilance elettroniche dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è diminuito tra il 1994 ed il 1997. Successivamente, esso è aumentato per l'«effetto euro», come illustrato al considerando 39.

Fatturato in ECU

<i>Indice 1994 = 100</i>	1994	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
Vendite dell'industria comunitaria	100	93	90	85	90

Quota di mercato e crescita

- (51) Tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita del 3 %. L'industria comunitaria non ha potuto pertanto trarre pienamente vantaggio dalla crescita del mercato.

Andamento dei prezzi

- (52) Sono stati esaminati i prezzi delle bilance elettroniche nella Comunità sulla base dei prezzi di vendita di tutti i modelli venduti dall'industria comunitaria. La media ponderata dei prezzi delle vendite ad acquirenti non collegati durante il periodo dell'esame hanno registrato il seguente andamento:

Andamento dei prezzi delle bilance elettroniche*(ECU/unità)*

<i>Indice 1994 = 100</i>	1994	1995	1996	1997	Periodo dell'inchiesta
Tutte le bilance elettroniche	100	103	95	83	87

Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi di vendita di tutti i modelli sono diminuiti del 13 %. Questa riduzione globale del prezzo medio è stata riscontrata per tutti i modelli di bilance elettroniche.

Redditività

- (53) Complessivamente, il rendimento delle vendite di tutti i tipi di bilance elettroniche è passato da livelli modesti nel 1994 ad oltre il 10 % nel periodo dell'inchiesta. All'inizio del periodo in esame, il rendimento delle vendite era nettamente inferiore al tasso ritenuto necessario per garantire la redditività dell'industria. I miglioramenti riscontrati nel 1997 e nel periodo dell'inchiesta sono imputabili al sopracitato «effetto euro», che ha gonfiato temporaneamente le vendite e, in misura minore, agli effetti della vasta ristrutturazione dell'industria, come indicato al considerando 35. Inoltre, anche la presenza dei dazi antidumping avrà un effetto positivo.

Altri fattori attinenti ai risultati

- (54) Non è stata effettuata alcuna analisi dettagliata del flusso di cassa, della capacità di ottenere capitali (o investimenti) e dell'utile sul capitale investito, poiché una siffatta analisi si riferirebbe alla situazione di una società nel suo insieme. Poiché le altre attività commerciali delle società in questione rappresentano più del 50 % del loro fatturato totale, un'analisi globale non sarebbe necessariamente rappresentativa del prodotto in esame.

In considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

Produttività, occupazione e salari

- (55) La tabella che segue indica che nel periodo in esame l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 32 %.

Produttività per dipendente

<i>Indice 1995 = 100</i>	1995	1996	1997	1998	Periodo dell'inchiesta
Numero di unità prodotte	100	93	95	104	102
Numero di dipendenti	100	94	86	75	68
Produttività per dipendente	100	99	111	138	150

- (56) La produttività per dipendente è aumentata del 50 % nel periodo in esame.
- (57) Data l'importanza delle altre attività commerciali rispetto all'insieme della loro attività, non è stata effettuata alcuna analisi dettagliata dei salari. Tale analisi si riferirebbe alla situazione di una società nel suo insieme e non sarebbe necessariamente rappresentativa del prodotto in esame.

Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

- (58) L'industria comunitaria ha realizzato un vasto programma di ristrutturazione, migliorando le sue tecniche di produzione e di distribuzione al fine di trarre vantaggio dalle misure esistenti. Essa ha continuato tuttavia a subire pressioni sui prezzi, che hanno ridotto i suoi margini di profitto e hanno comportato una perdita della sua quota di mercato con conseguente calo dell'occupazione. La redditività è migliorata durante il periodo in esame ma, come indicato al considerando 39, il suo livello era appena sufficiente a garantire la vitalità dell'industria comunitaria. Tale risultato è imputabile essenzialmente all'impatto positivo dell'«effetto euro». Il livello degli utili dovrebbe tornare ai livelli registrati durante gran parte del periodo dell'esame.

Si ritiene pertanto che l'industria comunitaria non si sia pienamente ripresa dalla situazione negativa registrata nel corso dell'inchiesta precedente.

E. PROBABILE REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO**1. Analisi della situazione dei produttori esportatori di Singapore**

- (59) L'andamento delle importazioni da Singapore è descritto al considerando 41. L'applicazione di dazi antidumping più elevati effettuata in seguito all'inchiesta antiassorbimento nel dicembre 1995 influirà sul livello delle importazioni a partire da tale data.
- (60) Sebbene i volumi fossero inferiori rispetto al passato, i produttori esportatori di Singapore hanno continuato a vendere sul mercato comunitario. L'industria comunitaria ha affermato che essi hanno concentrato le proprie vendite sui mercati di determinati Stati membri limitandosi a vendere modelli specifici anziché l'intera gamma. La Commissione ha esaminato tale affermazione e, dalle cifre relative alle vendite presentate dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, è emerso chiaramente che determinati modelli venivano effettivamente indirizzati verso taluni mercati, sui quali gli esportatori ritenevano di poter competere, ricorrendo essenzialmente a prezzi bassi, senza aver bisogno delle grandi reti di vendita e distribuzione di cui necessita l'industria comunitaria.

Nella Comunità, il settore del commercio al dettaglio è dominato sempre di più dalle grandi catene di supermercati che negoziano contratti annuali di acquisto delle bilance elettroniche. Pertanto, il mercato delle bilance elettroniche è esposto a pressioni sui prezzi sotto forma di offerte a basso costo il cui obiettivo è alimentare la corsa al ribasso. La Commissione ritiene pertanto che le offerte a basso prezzo riguardanti le importazioni da Singapore possano facilmente determinare una reiterazione del pregiudizio se si acconsentisse alla cessazione delle vigenti misure antidumping.

- (61) Dalle precedenti inchieste antidumping riguardanti il prodotto in questione è emerso che la produzione è mobile. La Commissione ritiene che, allo scadere delle misure sulle importazioni del prodotto in questione, le esportazioni da Singapore raggiungerebbero rapidamente i precedenti livelli pregiudizievole e verrebbero effettuate a prezzi di dumping, dato che la presente inchiesta ha rilevato il persistere del dumping. Ciò vale in particolare per il presente caso, dal momento che il principale produttore di Singapore è collegato al produttore del Giappone, ossia un paese per il quale è stato riscontrato il rischio di una reiterazione del dumping pregiudizievole.
- (62) Oltre alle suddette osservazioni relative ai movimenti di produzione, va aggiunto che le cifre fornite dal produttore esportatore che ha collaborato non fornivano informazioni chiare sull'utilizzo della capacità. Siamo stati informati che il tasso di utilizzo della capacità rappresentava il 63 % della produzione notificata e oltre il 100 % dei livelli di produzione raggiungibili durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, la Commissione ha concluso che, data la mobilità della produzione e la facilità con la quale possono essere creati nuovi impianti, la produzione e le esportazioni potevano essere rafforzati in caso di cessazione delle misure.
- (63) Il principale produttore esportatore ha affermato che gli impianti di produzione nella Comunità sono stati creati in questo periodo e che pertanto è improbabile che le esportazioni da Singapore verso la Comunità aumentino in caso di abrogazione delle misure. Tuttavia, tali unità di produzione non hanno collaborato all'inchiesta. La scarsa quantità di informazioni fornite dimostrava chiaramente che la gamma di prodotti fabbricati nella Comunità era estremamente esigua. Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno concluso che, per offrire una gamma più completa, le importazioni sarebbero state attratte da Singapore. Infatti, in assenza di misure antidumping, vi era la possibilità che la produzione in Europa venisse trasferita nuovamente a Singapore.
- (64) Va inoltre sottolineato che il produttore esportatore in questione vende anche a bassi prezzi in altri mercati (Stati Uniti, Canada, Israele, Repubblica di Corea, Indonesia e Malesia). I prezzi di vendita (dazi esclusi) relativi ad un volume totale di vendite di 665 unità destinate a tali paesi erano di circa il 9 % inferiori rispetto ai prezzi dello stesso modello venduto nel mercato comunitario. Ne consegue che, in assenza di misure antidumping, il mercato comunitario sarebbe estremamente appetibile per i produttori esportatori di Singapore.
- (65) Se le misure venissero abolite, tali prezzi rimarrebbero bassi e a livello di dumping. Inoltre, le importazioni eserciterebbero una certa pressione sul mercato comunitario a causa dei maggiori volumi che verrebbero probabilmente coinvolti in virtù dell'accresciuta appetibilità del mercato.

2. Analisi della situazione dell'industria comunitaria

- (66) Durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha registrato un forte aumento del volume delle vendite dovuto all'«effetto euro», ma come accennato al considerando 39, si tratta di un fenomeno transitorio. Dal momento che l'abrogazione delle misure darebbe luogo probabilmente a importazioni a basso prezzo e in regime di dumping da Singapore, i prezzi e la quota di mercato dell'industria comunitaria dovrebbero subire un'ulteriore erosione.
- (67) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta i prezzi delle vendite hanno subito in media un calo del 13,3%; tale tendenza dovrebbe continuare, dato che l'industria comunitaria cercherà di mantenere la sua quota di mercato.

3. Conclusioni sulla reiterazione del pregiudizio

- (68) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 59 a 67, si conclude che la scadenza delle misure sulle importazioni del prodotto in questione comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio in base a quanto definito dai vari indicatori di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base. Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il mercato comunitario delle bilance elettroniche è esposto ad una pressione sui prezzi essendo dominato dai grandi utenti.
- (69) La Commissione ha tenuto conto della conclusione secondo la quale gli impianti di produzione possono essere trasferiti da un paese all'altro con una certa facilità, con conseguente aumento della capacità disponibile. I considerando da 59 a 65 spiegano perché il mercato comunitario continui ad essere più appetibile agli occhi dei produttori esportatori di Singapore di quanto lo siano altri mercati nei paesi terzi.
- (70) Di conseguenza, lo scadere delle misure determinerebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria, compromettendo a lungo termine la redditività della produzione comunitaria di bilance elettroniche.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

- (71) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se la proroga dei dazi antidumping fosse contraria all'interesse complessivo della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità sono stati valutati tutti i vari interessi in gioco, ad esempio quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei commercianti e degli utilizzatori del prodotto interessato. Per valutare la probabile incidenza della proroga delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le suddette parti interessate.
- (72) Va rammentato che, nel corso dell'inchiesta precedente, si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, l'attuale inchiesta consiste in un riesame, che analizza una situazione in cui sono in vigore misure antidumping. Di conseguenza, il periodo e la natura dell'attuale inchiesta hanno consentito di valutare qualsiasi incidenza negativa delle misure antidumping sulle parti interessate.
- (73) La Commissione ha inoltre esaminato gli effetti dei dazi antidumping applicabili alle bilance elettroniche importate da Singapore sugli interessi specifici dell'industria comunitaria e delle altre parti interessate, ivi compresi gli utilizzatori professionali finali.

2. Interessi dell'industria comunitaria

- (74) Poiché l'industria comunitaria continua a registrare una situazione economica difficile, segnatamente in termini di scarsa redditività (all'inizio del periodo dell'esame e in una prospettiva di medio termine), occupazione e quota di mercato, la Commissione ritiene che, in assenza di misure contro le pratiche pregiudizievoli di dumping, è probabile che la situazione dell'industria comunitaria peggiori. Considerato il livello delle perdite subite da alcuni produttori ai tempi dell'inchiesta precedente sulle bilance elettroniche provenienti da Singapore, si era previsto che determinati produttori comunitari avrebbero probabilmente interrotto la produzione del prodotto in questione e che i livelli di occupazione avrebbero registrato un calo. Sebbene le misure siano state mantenute nel 1993, l'occupazione ha effettivamente subito un calo, e le società comunitarie hanno mantenuto la loro presenza sul mercato solo grazie ad un processo di consolidamento basato su fusioni e acquisizioni.

- (75) Un ulteriore restringimento o peggioramento dell'industria comunitaria inciderebbe negativamente sull'occupazione e sugli investimenti nell'industria stessa, con effetti a valanga tanto sui fornitori dell'industria quanto sui settori produttivi collegati. Le tecnologie delle bilance elettroniche e di tutta un'altra serie di prodotti sono infatti collegate. Si tratta, per esempio, di altri tipi di bilance elettroniche (ad esempio le bilance industriali) e di apparecchi destinati al settore della vendita al dettaglio (quali le affettatrici). Qualsiasi perdita di know-how tecnologico nel settore delle bilance elettroniche comporterà una perdita globale di competitività nei settori collegati.
- (76) Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria ha fatto tutto il possibile per far fronte alla concorrenza di Singapore e di altri paesi. Segue un elenco di alcune delle misure adottate:
- a) progressiva e maggiore concentrazione (meno società).
 - b) chiusura delle capacità eccedentarie.
 - c) maggior impiego di moderne tecniche di produzione (ad esempio, sistemi di produzione su ordinazione, crescente meccanizzazione e informatizzazione).
 - d) miglioramento della produttività.
 - e) riduzione dei costi attraverso il subappalto della fabbricazione di alcune componenti, e
 - f) investimenti in nuove gamme di modelli.
- (77) I produttori comunitari si sono quindi dimostrati intenzionati e determinati a restare competitivi sul mercato comunitario e capaci di beneficiare della protezione offerta dalle misure antidumping contro pratiche commerciali sleali.

3. Interessi delle altre parti

- (78) La Commissione ha chiesto la cooperazione di un organismo che rappresenta gli interessi dei punti di vendita al dettaglio, ivi compresi i grandi utilizzatori del prodotto in questione (i supermercati), al fine di verificare se alcuni di essi abbiano registrato un impatto significativo.
- (79) Il suddetto organismo ha informato la Commissione a livello informale che non vi era alcuna risposta da parte dei dettaglianti. Nessun'altra parte interessata si è manifestata. Questa mancanza di collaborazione è dovuta senza dubbio al fatto che le bilance elettroniche rappresentano solamente una percentuale minima dei costi complessivi degli utilizzatori. Si può quindi ritenere che, su un mercato estremamente competitivo, la proroga delle misure avrebbe effetti trascurabili.
- (80) La Commissione ha anche chiesto il parere degli importatori nella Comunità, ma nessuno di essi ha risposto al questionario. È evidente che l'abolizione delle misure permetterebbe agli importatori di abbassare i prezzi di vendita ed aumentare i margini. Tuttavia, alla luce delle suddette conclusioni sul dumping e sul pregiudizio, tale aumento della redditività sarebbe dovuto esclusivamente al persistere del dumping.

4. Conclusione

- (81) Lo scarso livello di collaborazione da parte degli utilizzatori e degli importatori rende difficile trarre conclusioni sui probabili effetti dell'imposizione di misure antidumping in questi settori. Si è giunti tuttavia alla conclusione che l'incidenza sarà trascurabile, soprattutto nel settore delle vendite al dettaglio, nel quale la percentuale dei costi legati alle bilance elettroniche è estremamente esigua.
- (82) Va ricordato, tuttavia, che è probabile che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, che ha compiuto notevoli sforzi per rimanere competitiva, si ripeta. Per il momento l'industria comunitaria sta beneficiando dell'introduzione dell'euro. Tuttavia, se si lasceranno scadere le misure e con l'attenuarsi dell'«effetto euro», la sua situazione peggiorerà probabilmente in futuro, compromettendo così l'efficienza economica di tutto il settore.
- (83) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che non vi siano motivi convincenti che si oppongano al mantenimento delle misure antidumping nell'interesse della Comunità.

G. MISURE DEFINITIVE

- (84) Si rammenta che il presente riesame è stato avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. Il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 è stato avviato per verificare se, conformemente alle dichiarazioni dell'industria comunitaria, fossero effettivamente cambiate le circostanze, cosicché la scadenza delle misure avrebbe comportato un'intensificazione del dumping. In questo procedimento, la Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 per i motivi illustrati al considerando 16. Le conclusioni della Commissione si basano pertanto su quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, riguardanti il rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio in assenza di misure.
- (85) Essendo giunti alla conclusione che l'abrogazione delle misure avrebbe probabilmente favorito il persistere o la reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, si propone di istituire i seguenti dazi antidumping:
- | | |
|------------------------------------|---------|
| Teraoka Weigh System PTE Ltd | 15,4 % |
| Le parti che non hanno collaborato | 31,0 %. |
- (86) Per le ragioni esposte al considerando 11 in merito alla durata dell'inchiesta, si ritiene opportuno limitare a quattro anni la durata delle misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (eventualmente provviste di un dispositivo per stampare tali indicazioni), attualmente classificabili al codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423 81 50 10), originarie di Singapore.

2. L'aliquota del dazio, calcolata sulla base del prezzo netto, franco frontiera comunitaria del prodotto, al lordo del dazio, è pari a:

31,0 % (codice addizionale Taric 8704), fatta eccezione per le bilance elettroniche fabbricate dalle società sotto indicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:

— Teraoka Weigh System PTE Ltd (codice addizionale Taric 8703)	15,4 %
---	--------

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. THALÉN

REGOLAMENTO (CE) N. 470/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	122,4	
	204	66,3	
	212	94,4	
	624	120,7	
	999	101,0	
0707 00 05	052	197,4	
	999	197,4	
0709 90 70	052	113,4	
	204	118,1	
	624	127,6	
	999	119,7	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	77,4	
	204	44,8	
	212	47,5	
	600	48,4	
	624	54,3	
	999	54,5	
0805 30 10	600	66,0	
	999	66,0	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	100,2	
	400	93,8	
	404	76,8	
	508	93,1	
	512	99,8	
	528	98,2	
	720	104,1	
	728	104,0	
	999	96,3	
	0808 20 50	388	73,3
		400	96,3
512		75,9	
528		75,8	
720		54,6	
999		75,2	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2001

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane. L'articolo 7 fissa il calendario per la presentazione delle domande di anticipi sull'aiuto compensativo per le banane commercializzate nei due mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda.
- (2) Il calendario suddetto offre attualmente la possibilità di versare cinque anticipi. Per tener conto delle difficoltà di tesoreria dei produttori, in attesa che venga stabilito l'importo dell'aiuto compensativo e sia versato il saldo, è opportuno prevedere la possibilità di versare un sesto anticipo per le banane commercializzate nei mesi di novembre e dicembre.
- (3) Occorre inoltre adottare le disposizioni opportune a tale scopo e prevedere le modalità amministrative relative all'aiuto per il 2000.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande sono presentate:

- a) per quanto riguarda gli anticipi, entro il 30 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre dell'anno di commercializzazione ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto, per le banane commercializzate nei due mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda;
- b) per quanto riguarda il versamento del saldo, entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

Il saldo verte sugli aggiustamenti degli anticipi versati per le banane commercializzate nei periodi di cui alla lettera a), in funzione dell'importo definitivo dell'aiuto.

Per quanto riguarda l'aiuto compensativo per il 2000, le domande di anticipi per le banane commercializzate in novembre e in dicembre sono presentate fino al 30 marzo 2001 e le domande di versamento del saldo fino all'11 aprile 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 6.7.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 472/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 marzo 2001 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di aprile 2001 possono essere presentate domande di titoli per 8 876,612 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 393/2001 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 39,50 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 474/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 475/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 476/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione di alcuni Stati ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 all'8 marzo 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 477/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 all'8 marzo 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 478/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	12,25
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	11,50
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	10,75
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	9,75
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	9,25
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	53,50
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	42,25
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 479/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8	6° term. 9
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	-35,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-2,00	0,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	0,00	-35,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	-50,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	-45,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-3,00	0,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-2,68	0,00	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-2,74	0,00	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 480/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dall'8 marzo 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	-7,45

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 9	7° term. 10	8° term. 11	9° term. 12	10° term. 1	11° term. 2
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,62	—	—	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,62	—	—	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	-8,94	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2001

che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE

[notificata con il numero C(2001) 426]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/183/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci sono stabiliti nella decisione 92/532/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 96/240/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Dopo l'adozione della decisione 92/532/CEE sono intervenuti nuovi progressi tecnici e scientifici e la direttiva 91/67/CEE è stata modificata. È quindi necessario aggiornare i piani di campionamento e i metodi diagnostici.
- (3) Tali aggiornamenti riguardano l'esame e l'identificazione dei virus responsabili della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), nonché alcune modifiche derivanti dalle ultime modifiche della direttiva 91/67/CEE.
- (4) È stato consultato il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci, istituito dalla direttiva 93/53/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (5) Per motivi di chiarezza è necessario abrogare la decisione 92/532/CEE che stabilisce i piani di campiona-

mento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione abroga la decisione 92/532/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 337 del 21.11.1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 29.3.1996, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

ALLEGATO

PIANI DI CAMPIONAMENTO E METODI DIAGNOSTICI PER INDIVIDUARE E CONFERMARE LA PRESENZA DELLA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E DELLA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

INTRODUZIONE

Il presente allegato:

- a) stabilisce gli orientamenti e i requisiti minimi applicabili ai piani di campionamento e ai metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN);
- b) recepisce le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 91/67/CEE relative al riconoscimento e al mantenimento dello status di zone e di aziende situate in zone non riconosciute;
- c) istituisce disposizioni intese a consentire una diagnosi corretta della VHS e dell'IHN, nonché il riconoscimento ufficiale dello status di zone e di aziende situate in zone non riconosciute in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/67/CEE;
- d) è destinato sia alle autorità competenti per la lotta contro la VHS e l'IHN che al personale di laboratorio incaricato dell'esecuzione dei test relativi a tali malattie. Particolare attenzione viene quindi rivolta alle procedure di campionamento, ai principi e alle applicazioni dei test di laboratorio e alla valutazione dei relativi risultati, nonché alla descrizione particolareggiata delle tecniche di laboratorio. Tuttavia, ove ciò sia necessario, i laboratori possono modificare i test descritti nel presente allegato o applicare test diversi, a condizione che questi risultino avere sensibilità e specificità equivalenti.

La parte I comprende i piani di campionamento e i metodi diagnostici per la sorveglianza della VHS e dell'IHN, ai fini del conseguimento e del mantenimento dello status di zona o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta.

La parte II descrive le procedure diagnostiche per confermare un eventuale sospetto di VHS o di IHN.

La parte III stabilisce i criteri e gli orientamenti per un programma ufficiale di controllo sanitario atto a comprovare che un'azienda è storicamente indenne da VHS e/o IHN.

La parte IV fornisce raccomandazioni sulla procedura di titolazione del virus della VHS e dell'IHN per verificare la sensibilità delle colture cellulari all'infezione.

La parte V contiene un elenco di acronimi e di abbreviazioni.

PARTE I

Piani di campionamento e metodi diagnostici per la sorveglianza della VHS e dell'IHN ai fini del conseguimento e del mantenimento del riconoscimento di una zona o di un'azienda situata in una zona non riconosciuta**I. Ispezioni e campionamento**

1. *Disposizioni generali riguardanti i controlli clinici sanitari, la raccolta e la selezione di campioni per la sorveglianza di zone o aziende situate in zone non riconosciute ai fini del conseguimento o del mantenimento dello status di zona o azienda riconosciuta indenne da VHS e/o IHN*

I controlli clinici sanitari e il campionamento di tessuti di pesce e/o di fluido ovarico da praticare in zone o aziende situate in zone non riconosciute ai fini del conseguimento o del mantenimento dello status di zona o azienda riconosciuta indenne da VHS e/o IHN in conformità degli allegati B e C della direttiva 91/67/CEE figurano nelle tabelle 1A, 1B e 1C. Modalità particolareggiate sono fissate nella parte I.I.2-I.I.4. Le tabelle 1A e 1B non si applicano alle nuove aziende e alle aziende che riprendono l'attività con pesci, uova o gameti provenienti da zone o aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta, sempreché soddisfino i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE, allegato C, parte I.A.6, lettera a) o I.A.6, lettera b) o I.I.A.3, lettera a) o I.I.A.3, lettera b).

I controlli clinici vanno effettuati nel periodo compreso tra ottobre e giugno o comunque quando la temperatura dell'acqua è inferiore a 14 °C. Se le aziende sono sottoposte a controllo clinico due volte all'anno, l'intervallo tra un controllo e l'altro deve essere almeno di quattro mesi. In tutte le unità di produzione (stagni, vasche, gabbie, ecc.) va rilevata la presenza di pesci morti, deboli o dal comportamento anomalo. In particolare, vanno controllate le zone in prossimità delle griglie di scarico, dove i soggetti deboli tendono ad accumularsi spinti dalla corrente.

I pesci da sottoporre a campionamento vengono così selezionati:

- Se la trota iridea è presente nell'azienda, solo questa specie viene selezionata per il campionamento. Altrimenti, i prelievi vanno effettuati su tutte le altre specie allevate, ritenute soggette al VHSV e/o all'IHNV (secondo l'elenco contenuto nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio). Le specie presenti nell'allevamento devono essere rappresentate in misura proporzionale nel campione.
- Se un'azienda utilizza diversi tipi di acque per l'allevamento, i campioni devono provenire dalle diverse zone.
- Il prelievo deve innanzitutto comprendere i soggetti deboli, di morte recente (non in stato di decomposizione) o che presentano un comportamento anomalo. Qualora non sussistano le patologie suddette, il campione va scelto tra gli esemplari di aspetto normale e sano e deve provenire, in modo proporzionale, dalle varie zone dell'allevamento e rappresentare tutte le classi di età.

2. *Disposizioni specifiche, anche in materia di prelievo di campioni, relative alla sorveglianza di zone o aziende situate in zone non riconosciute ai fini del conseguimento o del mantenimento dello status di zona o azienda riconosciuta indenne da VHS e/o IHN*

1. Una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, posta sotto il controllo dei servizi ufficiali, può ottenere lo status di zona o di azienda riconosciuta indenne da VHS e/o IHN sottoponendosi ad uno dei due programmi di seguito descritti.

a) Modello A — programma di sorveglianza biennale:

Dopo che per almeno due anni non sono state osservate manifestazioni cliniche, o di altra natura, di VHS e/o IHN, tutte le aziende della zona o qualsiasi azienda di una zona non riconosciuta, destinate ad essere riconosciute, devono essere sottoposte a visite di controllo sanitario due volte all'anno, per un periodo di due anni. Nel corso di tale periodo biennale di controllo, che precede il conseguimento dello status di zona o azienda riconosciuta, deve persistere l'assenza di manifestazioni cliniche, o di altra natura, di VHS e/o IHN e devono essere prelevati campioni da esaminare in conformità della tabella 1A. I campioni devono inoltre essere selezionati, preparati ed esaminati secondo la procedura descritta nella parte I.I.IV e le analisi di laboratorio devono fornire risultati negativi circa la presenza di VHS e/o IHN; oppure:

b) Modello B — programma di sorveglianza annuale con campione di dimensioni ridotte:

A seguito di un programma ufficiale di controllo sanitario che comprovi l'assenza di VHS e/o IHN per almeno quattro anni, tutte le aziende della zona o qualsiasi azienda di una zona non riconosciuta, destinate ad essere riconosciute, debbono essere sottoposte a visite di controllo sanitario due volte all'anno per due anni. Nel corso di tale periodo biennale di controllo, che precede il conseguimento dello status di zona o azienda riconosciuta, deve persistere l'assenza di manifestazioni cliniche, o di altra natura, di VHS e/o IHN e devono essere prelevati campioni da esaminare in conformità della tabella 1B. I campioni devono inoltre essere selezionati, preparati ed esaminati secondo la procedura descritta nella parte I.I.IV e le analisi di laboratorio devono fornire risultati negativi circa la presenza di VHS e/o IHN. Affinché un programma di controllo sanitario possa essere riconosciuto dai servizi ufficiali come comprovante l'assenza di VHS e/o IHN, esso deve rispondere ai criteri e agli orientamenti stabiliti nella parte III.

2. *Disposizioni speciali per il riconoscimento di nuove aziende e di aziende che riprendono l'attività con pesci, uova o gameti provenienti da zone o aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta.*

Le nuove aziende e le aziende che riprendono l'attività con pesci, uova o gameti provenienti da zone o aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta possono ottenere il riconoscimento alle condizioni stabilite dalla direttiva 91/67/CEE, allegato C, I.A.6a/b o II.A.3.a/b. A tali aziende non si applicano pertanto le disposizioni in materia di campionamento stabilite nei modelli A e B precedentemente descritti (parte I.I.2.1.a e I.I.2.1.b).

3. *Programma di sorveglianza per il mantenimento del riconoscimento dello status di zona o azienda riconosciuta indenne da VHS e/o IHN.*

Per mantenere il riconoscimento di una zona o di un'azienda situata in una zona non riconosciuta indenne da VHS e/o IHN, occorre procedere ad ispezioni e a prelievi di campioni a fini di esame conformemente alla tabella 1C. I campioni devono essere selezionati, preparati ed esaminati secondo la procedura descritta nella parte I.I.IV e le analisi di laboratorio devono fornire risultati negativi circa la presenza di VHS e/o IHN.

3. *Preparazione ed invio dei campioni*

Prima dell'invio o del trasferimento dei campioni al laboratorio, si asportano dai pesci, con strumenti di dissezione sterili, pezzi degli organi da esaminare, che vengono posti in provette di plastica sterili contenenti il medium di trasporto, ossia un terreno di coltura cellulare costituito per il 10 % da siero di vitello e antibiotici. Si può raccomandare un'associazione di 200 UI di penicillina, 200 µg di streptomina e 200 µg di canamicina per ml, ma si possono utilizzare anche altri antibiotici di provata efficacia. Gli organi da esaminare sono la milza, il rene anteriore e il cuore o l'encefalo. In taluni casi, si dovrà esaminare il fluido ovarico (tabella 1A-C).

Si possono raccogliere in una provetta sterile contenente perlomeno 4 ml di medium di trasporto parti di organo o fluido ovarico provenienti da un massimo di 10 pesci (tabella 1), che costituiscono un campione collettivo. In ogni campione il tessuto dovrebbe pesare almeno 0,5 g.

Le provette debbono essere poste in contenitori isolati (ad esempio scatole di polistirene con pareti spesse) con sufficiente ghiaccio o blocchi di refrigerazione per mantenere al fresco i campioni durante il trasporto al laboratorio. Si deve evitare il congelamento dei campioni. La temperatura del campione durante il trasporto non deve superare i 10 °C e, all'arrivo, nel contenitore deve ancora trovarsi del ghiaccio oppure uno o più blocchi di refrigerazione debbono essere ancora parzialmente o totalmente congelati.

L'esame virologico deve iniziare quanto prima, e comunque non più tardi di 48 ore dalla raccolta dei campioni. In casi eccezionali ⁽¹⁾ l'esame virologico può iniziare non più tardi di 72 ore dopo la raccolta del materiale da esaminare, sempreché esso sia protetto con medium di trasporto e siano soddisfatti i requisiti di temperatura durante il trasporto stesso (parte 1.1.3, paragrafo 3).

Al laboratorio possono essere inviati anche pesci interi se possono essere soddisfatti i requisiti di temperatura durante il trasporto. I pesci interi possono essere avvolti in carta assorbente e devono quindi essere inviati in sacchetti di plastica refrigerati come indicato più sopra. Può essere inviato anche pesce vivo.

L'imballaggio e l'etichettatura devono avvenire conformemente alla normativa nazionale e internazionale in vigore in materia di trasporti.

4. Raccolta di ulteriore materiale diagnostico

A seconda degli accordi presi con il laboratorio diagnostico incaricato, possono essere raccolti e preparati anche altri tessuti dei pesci in vista di ulteriori esami.

II. Preparazione dei campioni per l'esame virologico

1. Congelamento in casi eccezionali

In caso di difficoltà pratiche (ad es. condizioni atmosferiche avverse, giorni non lavorativi, problemi di laboratorio, ecc.) che rendano impossibile inoculare le cellule entro 48 ore dalla raccolta dei campioni tissutali, è possibile congelare tali campioni nel terreno di coltura a -20 °C o a una temperatura inferiore ed eseguire gli esami virologici entro 14 giorni. Il tessuto può essere tuttavia congelato e scongelato una sola volta prima dell'esame. È necessario annotare tutte le informazioni riguardanti il motivo del congelamento dei singoli campioni tissutali (ad esempio tempesta, morte delle linee cellulari, ecc.).

2. Omogeneizzazione di organi

In laboratorio, il contenuto delle provette viene interamente omogeneizzato (con stomacher, miscelatore o mortaio e pestello e sabbia sterile). L'omogeneizzato viene quindi messo in sospensione nel medium di trasporto originale.

Se il campione è costituito da un pesce intero di lunghezza inferiore a 4 cm, esso dev'essere tritato con forbici o bisturi per dissezione sterili previo asporto della parte del corpo situata dopo l'apertura anale. Se il campione è costituito da un pesce intero di lunghezza compresa tra 4 e 6 cm si prelevano le viscere compresi i reni. Se il campione è costituito da un pesce intero di lunghezza superiore a 6 cm, si prelevano campioni di tessuti secondo le modalità descritte nella parte I.1.3. I campioni tissutali debbono essere tritati con forbici o bisturi sterili e omogeneizzati secondo le modalità summenzionate e messi in sospensione nel medium di trasporto.

Al termine dell'operazione il rapporto tra materiale tissutale e medium deve risultare 1:10.

3. Centrifugazione dell'omogeneizzato

L'omogeneizzato viene immerso in una centrifuga refrigerata a 2-5 °C a 2 000 - 4 000 × g per 15 minuti e il supernatante viene raccolto e trattato per 4 ore a 15 °C o per una notte a 4 °C, con antibiotici (ad esempio, gentamicina 1 mg/ml).

Se il campione è stato inviato in un medium di trasporto (ossia con esposizione ad antibiotici), il supernatante può non essere trattato con antibiotici.

Il trattamento con antibiotici serve a controllare la contaminazione batterica nei campioni e a rendere superfluo il filtraggio attraverso membrane.

Se il supernatante raccolto viene conservato a -80 °C entro le 48 ore successive al campionamento, esso può essere riutilizzato soltanto una volta per l'esame virologico.

⁽¹⁾ In casi eccezionali, ad esempio se i pesci sono raccolti in zone particolarmente isolate dove non vi è la possibilità di un invio giornaliero.

Qualora insorgano difficoltà pratiche (ad esempio interruzione della stufa termostatica, problemi con le colture cellulari, ecc.) che non rendono possibile l'inoculazione delle cellule entro le 48 ore successive alla raccolta dei campioni tissutali, è ammissibile il congelamento del supernatante a -80°C e l'esame virologico entro 14 giorni.

Prima dell'inoculazione nelle cellule il supernatante viene miscelato con parti uguali di un gruppo di antisieri, opportunamente diluiti, dei sierotipi indigeni del virus dell'IPN e il tutto viene incubato da un minimo di un'ora a 15°C ad un massimo di 18 ore a 4°C . Il titolo dell'antisiero deve essere almeno di 1: 2 000 in una prova di neutralizzazione delle placche al 50 %.

Il trattamento di tutti gli inoculi con antisiero del virus dell'IPN (che in alcune parti d'Europa si manifesta nel 50 % dei campioni di pesce) serve a impedire che si sviluppino nelle colture cellulari inoculate effetti citopatogeni (CPE) provocati dal virus dell'IPN. Si riduce in tal modo la durata degli esami virologici, nonché il numero di casi in cui la comparsa di CPE dovrebbe essere considerata potenzialmente indicativa di VHSV o IHNV.

Se i campioni provengono da unità di produzione ufficialmente considerate indenni da IPN, si può fare a meno di trattare gli inoculi con il relativo antisiero.

III. *Esame virologico*

1. *Culture cellulari e media*

Cellule BF-2 oppure RTG-2 nonché cellule EPC oppure FHM sono coltivate a $20-30^{\circ}\text{C}$ in un medium adeguato, ad esempio nel MEM di Eagle (o in sue modifiche) con aggiunta del 10 % di siero bovino fetale e di antibiotici in concentrazioni standard.

Se le cellule sono coltivate in fiale chiuse, si raccomanda di tamponare il medium con bicarbonato. Il terreno utilizzato per la coltura di cellule in unità aperte può essere tamponato con Tris-HCl (23 mM) e bicarbonato di sodio (6 mM). Il pH deve essere di $7,6 \pm 0,2$.

Le colture cellulari da impiegare per l'inoculazione con materiale tissutale devono essere giovani (da 4 a 48 ore di vita) e devono svilupparsi rapidamente (non crescenti) quando vengono inoculate.

2. *Inoculazione delle colture cellulari*

La sospensione di organi trattata con antibiotici è inoculata in colture cellulari a due diluizioni, cioè una diluizione primaria e una diluizione di 1:10 in modo da ottenere diluizioni finali del materiale tissutale nel terreno di coltura cellulare di 1:100 e di 1:1 000 rispettivamente per prevenire interferenze omologhe. Debbono essere inoculate almeno due linee cellulari (vedi parte III.1). Il rapporto tra la grandezza dell'inoculo e il volume del terreno di coltura cellulare dovrebbe approssimarsi a 1:10.

Per ogni diluizione ed ogni linea cellulare si utilizza una superficie cellulare minima di circa 2 cm^2 , corrispondente ad un pozzetto su una piastra di coltura cellulare di 24 pozzetti. Si raccomanda l'uso di piastre di colture cellulari, ma sono ammesse anche unità aventi una superficie di sviluppo analoga o più grande.

3. *Incubazione delle colture cellulari*

Le colture cellulari inoculate sono incubate per 7-10 giorni alla temperatura di 15°C . Se il colore del terreno di coltura cellulare vira dal rosso al giallo e indica quindi una acidificazione del mezzo, occorre regolare il pH con una soluzione di bicarbonato sterile o sostanze equivalenti, in modo da garantire la sensibilità della cellula all'infezione virale.

Una volta ogni sei mesi oppure se si sospetta una ridotta sensibilità delle cellule si procede alla titolazione delle scorte congelate del virus della VHS e della IHN per controllare la sensibilità delle colture cellulari all'infezione. Il procedimento raccomandato è illustrato nella parte IV.

4. *Microscopia*

Le colture cellulari inoculate debbono essere controllate regolarmente (almeno 3 volte per settimana) per individuare la comparsa di CPE mediante ingrandimento di 40-150 volte. Qualora si constati chiaramente la presenza di CPE, si inizia immediatamente la procedura di identificazione del virus secondo quanto disposto nella parte I.IV.

5. *Subcoltivazione*

Se dopo 7-10 giorni di incubazione primaria non si sono sviluppati CPE, si effettua una subcoltivazione di cellule colturali fresche, utilizzando una superficie cellulare simile a quella della coltura principale.

7-10 giorni dopo l'inoculazione vengono raggruppate, in base alla linea cellulare, alcune aliquote del medium (supernatante) di tutti i pozzetti/colture che costituiscono la coltura primaria. Questi gruppi vengono quindi inoculati in colture cellulari omologhe non diluite e diluite a 1:10 (ottenendo diluizioni finali del supernatante di 1:10 e di 1:100, rispettivamente) come descritto nella parte I.III.2. Alternativamente si possono inoculare aliquote del 10 % del medium che costituisce la coltura primaria direttamente in un pozzetto contenente una coltura cellulare fresca (subcoltivazione da pozzetto a pozzetto). L'inoculazione può essere preceduta da una preincubazione delle diluizioni dell'antisiero del virus IPN, ad una diluizione adeguata come descritto nella parte I.II.3.

Le colture inoculate vengono poi incubate per 7-10 giorni alla temperatura di 15 °C, effettuando le osservazioni di cui nella parte I.III.4.

Se nei primi 3 giorni di incubazione si sono sviluppati CPE tossici, si può eseguire in quella fase una subcoltivazione, ma le cellule devono essere allora incubate per 7 giorni e nuovamente subcoltivate, con un'ulteriore incubazione per altri 7 giorni. In caso di sviluppo di CPE tossici dopo 3 giorni, le cellule possono essere esaminate una volta e incubate sino a 14 giorni, in totale, dall'inoculazione primaria. Negli ultimi 7 giorni di incubazione non deve emergere prova di tossicità.

Se, nonostante il trattamento con antibiotici, si verifica una contaminazione batterica, la subcoltivazione deve essere preceduta da centrifugazione (2 000 – 4 000 × g) per 15-30 minuti a 2-5 °C e/o da filtraggio del supernatante su filtro di 0,45 µm (membrana a basso assorbimento proteico). Oltre a questa subcoltivazione, occorre seguire la stessa procedura prevista per i CPE tossici.

IV. *Identificazione del virus*

1. *Test di identificazione*

Se in una coltura cellulare sono stati osservati CPE, il medium (supernatante) viene raccolto ed esaminato mediante una o più delle seguenti tecniche: neutralizzazione, IF, ELISA. Se i test non hanno permesso un'identificazione definitiva del virus entro una settimana, il supernatante dev'essere inviato, per l'identificazione immediata, ad un laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci.

2. *Neutralizzazione*

Estrarre le cellule dal supernatante raccolto, mediante centrifugazione (2 000 – 4 000 × g) o filtraggio su membrana a basso assorbimento proteico (0,45 µm) e diluire il supernatante a 1: 100 e a 1: 10 000 nel terreno di coltura cellulare.

Alcune aliquote delle due diluizioni del supernatante sono mescolate e inoculate per 60 minuti a 15 °C separatamente con aliquote uguali dei seguenti reagenti:

- Siero contenente anticorpo gruppo specifico del VHSV ad una diluizione di 1:50 (vol:vol) ⁽¹⁾
- Siero contenente anticorpo gruppo specifico del IHNV ad una diluizione di 1:50 (vol:vol) ⁽¹⁾
- Gruppo di antisieri dei sierotipi indigeni del IPNV ad una diluizione di 1:50 (vol:vol) ⁽¹⁾
- Solo medium (controllo positivo).

Almeno due colture cellulari di ogni miscela siero-supernatante del virus sono inoculate con 50 µl ciascuna e quindi incubate a 15 °C. Lo sviluppo di CPE viene controllato secondo quanto descritto nella parte I.III.4.

Alcuni ceppi del VHSV non reagiscono al test di neutralizzazione. Questi isolati debbono essere identificati mediante IF o ELISA.

In alternativa, sono ammessi altri test di neutralizzazione, purché di provata efficacia.

3. *IF*

Per ogni isolato di virus da identificare, 8 vetrini o equivalenti sono seminati con cellule ad una densità che conduca ad una confluenza del 60-90 % dopo 24 ore di coltivazione. Vengono consigliate a tale scopo cellule EPC a causa della loro forte aderenza alle superfici vetrose, ma si possono usare anche altre linee cellulari, ad esempio BF-2, RTG-2 o FHM.

Quando le cellule si sedimentano sulla superficie del vetro (circa un'ora dopo la semina) o quando le colture sono state incubate fino a 24 ore, il virus da identificare viene inoculato. Quattro colture vengono inoculate ad un rapporto di 1:10 (volume/volume) e quattro colture ad un rapporto di 1: 1 000. Queste sono poi incubate a 15 °C per 20-30 ore.

Dopo l'incubazione, le colture sono sciacquate due volte nel MEM di Eagle senza siero, fissate in una miscela di ghiaccio secco/acetone all'80 % e quindi colorate mediante IF a due strati. Il primo strato di reagenti è costituito da anticorpi poli o monoclonali di qualità di riferimento. Il secondo strato di reagenti è un antisiero coniugato ad un fluorocromo dell'immunoglobulina utilizzata nel primo strato. Per ciascuno degli antisieri saggiati si devono colorare almeno una coltura inoculata a dose elevata e una coltura inoculata a dose bassa. La prova deve comportare regolari controlli negativi e positivi. Si raccomanda di utilizzare fluorocromi come ad esempio FITC o TRITC.

Le colture colorate vengono preparate con una soluzione fisiologica addizionata di glicerolo. L'esame al microscopio va fatto con luce UV incidente, utilizzando oculari da 10 o da 12 ed obiettivi da 25 o da 40 con rispettive aperture > 0,7 e > 1,3.

La tecnica IF qui indicata è fornita a titolo d'esempio. In alternativa, sono ammissibili altre tecniche IF (per quanto riguarda le colture cellulari, la fissazione e gli anticorpi di qualità di riferimento) purché di provata efficacia.

⁽¹⁾ Oppure secondo le indicazioni del laboratorio di riferimento per quanto riguarda la possibile citotossicità degli antisieri.

4. ELISA

I pozzetti nelle piastre di microtitolazione sono coperti per una notte con diluizioni raccomandate di frazioni di immunoglobulina purificata degli anticorpi di qualità di riferimento.

Dopo aver sciacquato i pozzetti con il tampone PBS-Tween-20, si aggiunge ai pozzetti il virus da identificare con diluizioni effettuate 2 o 4 volte e lo si lascia reagire con l'anticorpo per 60 minuti a 37 °C. Dopo il risciacquo con il tampone PBS-Tween-20, si aggiungono anticorpi biotinilati di una specificità corrispondente a quella degli anticorpi di copertura e li si lascia reagire per 60 minuti a 20 °C. Dopo un altro risciacquo effettuato come sopra, si aggiunge streptavidina coniugata HRP e la si lascia reagire per un'ora a 20 °C. Dopo un ultimo risciacquo l'enzima legato viene visualizzato per mezzo di un adeguato substrato ELISA (OPD o altri).

Il metodo ELISA a base di biotina-avidina sopra descritto è stato presentato a titolo d'esempio, ma si possono utilizzare anche altre versioni di ELISA, che siano di provata efficacia.

TABELLA 1A

Programmi di ispezione e di campionamento per zone e aziende che si trovano in zone non riconosciute nel periodo biennale di controllo che precede il conseguimento del riconoscimento per la VHS e/o l'IHN

(conformemente alla direttiva 91/67/CEE, allegati B e C, e alle disposizioni di cui alla parte I del presente allegato)

	Numero di controlli sanitari all'anno (due anni)	Numero di esami di laboratorio all'anno (due anni)	Esami di laboratorio per individuare la presenza del virus ⁽¹⁾	
			Numero di pesci giovani (materiale organico)	Numero di riproduttori (fluido ovarico)
Zone e aziende continentali				
a) Allevamenti con riproduttori	2	2	120 (primo controllo) ⁽²⁾ 150 (secondo controllo)	30 (primo controllo) ⁽³⁾ 0 (secondo controllo)
b) Allevamenti di soli riproduttori	2	1	0	150 (primo o secondo controllo) ⁽³⁾
c) Allevamenti senza riproduttori	2	2	150 (primo e secondo controllo)	0
Zone e aziende costiere				
a) Allevamenti con riproduttori	2	2	120 (primo controllo) 150 (secondo controllo)	30 (primo controllo) ⁽³⁾ 0 (secondo controllo)
b) Allevamenti di salmonidi, senza riproduttori	2	2	30 (primo e secondo controllo) ⁽⁴⁾	0
c) Allevamenti di non salmonidi, senza riproduttori	2	2	150 (primo e secondo controllo)	0

Numero massimo di pesci per ogni campione collettivo: 10.

⁽¹⁾ In alternativa si può utilizzare un campione più piccolo secondo quanto specificato nella tabella 1B se sono soddisfatti i requisiti descritti nella parte I.I.1, I.I.2 1.b e nella parte III.

⁽²⁾ Controlli sanitari.

⁽³⁾ In casi eccezionali, qualora non sia possibile prelevare fluido ovarico, si possono prelevare organi.

⁽⁴⁾ I campioni debbono essere raccolti non prima di tre settimane dopo il trasferimento dei pesci da acqua dolce ad acqua salata.

TABELLA 1B

Programmi di ispezione e di campionamento per il periodo biennale di controllo che precede il conseguimento del riconoscimento per la VHS e/o l'IHN per zone e aziende che si trovano in zone non riconosciute e per le quali è stata ufficialmente comprovata l'assenza di queste malattie

(conformemente alla direttiva 91/67/CEE, allegati B e C, e alle disposizioni contenute nella parte I e III del presente allegato)

	Numero di controlli sanitari all'anno (due anni)	Numero di esami di laboratorio all'anno (due anni)	Esami di laboratorio per individuare la presenza del virus ⁽¹⁾	
			Numero di pesci giovani (materiale organico)	Numero di riproduttori (fluido ovarico)
Zone e aziende continentali				
a) Allevamenti con riproduttori	2	2	0 (primo controllo) ⁽¹⁾ 30 (secondo controllo)	30 (primo controllo) ⁽²⁾ 0 (secondo controllo)
b) Allevamenti di soli riproduttori	2	1	0	30 (primo o secondo controllo) ⁽²⁾
c) Allevamenti senza riproduttori	2	2	30 (primo e secondo controllo)	0
Zone e aziende costiere				
a) Allevamenti con riproduttori	2	2	0 (primo controllo) 30 (secondo controllo)	30 (primo controllo) ⁽²⁾ 0 (secondo controllo)
b) Allevamenti di salmonidi, senza riproduttori	2	2	30 (primo e secondo controllo) ⁽³⁾	0
c) Allevamenti di non salmonidi, senza riproduttori	2	2	30 (primo e secondo controllo)	0

Numero massimo di pesci per campione collettivo: 10.

⁽¹⁾ Controlli sanitari.

⁽²⁾ In casi eccezionali, qualora non sia possibile prelevare fluido ovarico, si possono prelevare organi.

⁽³⁾ I campioni vanno raccolti non prima di tre settimane dopo il trasferimento dei pesci dall'acqua dolce a quella salata.

TABELLA 1C

Programmi di ispezione e di campionamento per zone e aziende che si trovano in zone non riconosciute per il mantenimento del riconoscimento per la VHS e/o l'IHN

(conformemente alla direttiva 91/67/CEE, allegati B e C, e alle disposizioni di cui alla parte I del presente allegato)

	Numero di controlli sanitari all'anno	Numero di pesci nel campione collettivo per l'esame di laboratorio ⁽¹⁾	
		Numero di pesci giovani (materiale organico)	Numero di riproduttori (fluido ovarico)
Zone e aziende continentali			
a) Allevamenti con riproduttori	2	20 (primo o secondo controllo)	10 (primo o secondo controllo) ⁽²⁾

	Numero di controlli sanitari all'anno	Numero di pesci nel campione collettivo per l'esame di laboratorio ⁽¹⁾	
		Numero di pesci giovani (materiale organico)	Numero di riproduttori (fluido ovarico)
b) Allevamenti di soli riproduttori	2	0	30 (primo o secondo controllo) ⁽²⁾
c) Allevamenti senza riproduttori	1	30	0
Zone e aziende costiere			
a) Allevamenti con riproduttori	2	20 (primo o secondo controllo)	10 (primo o secondo controllo) ⁽²⁾
b) Allevamenti senza riproduttori	1	30 ⁽³⁾	0

Numero massimo di pesci per ogni campione collettivo: 10.

⁽¹⁾ Nelle zone riconosciute i campioni debbono essere unicamente raccolti ogni anno, per rotazione, nel 50 % degli allevamenti della zona.

Nelle aziende riconosciute in zone non riconosciute i campioni debbono essere raccolti ogni anno.

⁽²⁾ In casi eccezionali, qualora non sia possibile prelevare fluido ovarico, si possono prelevare organi.

⁽³⁾ I campioni vanno raccolti non prima di tre settimane dopo il trasferimento dei pesci dall'acqua dolce a quella salata.

PARTE II

Metodi diagnostici per la conferma della IHN e della VHS nei casi sospetti di infezione

La necrosi emopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS) debbono essere diagnosticate con una delle seguenti tecniche:

- A. Isolamento convenzionale del virus e sua successiva identificazione sierologica.
- B. Isolamento del virus e sua simultanea identificazione sierologica.
- C. Altre tecniche diagnostiche (IFAT, ELISA).

La conferma del primo caso di VHS e/o di IHN nelle aziende delle zone riconosciute non si può basare solamente sul metodo C: deve essere usato anche il metodo A o il metodo B.

I tessuti da utilizzare per l'esame virologico debbono, in alcuni casi, essere accompagnati da altro materiale per esami batteriologici, parassitologici, istologici o di altro tipo, necessari per effettuare una diagnosi differenziale.

A. Isolamento convenzionale del virus e sua successiva identificazione

I.1. Selezione dei campioni

Per l'esame vengono scelti almeno 10 pesci che presentino sintomi clinici di IHN o VHS.

I.2. Preparazione ed invio dei campioni

Cfr. parte I.I.3.

I.3. Raccolta di ulteriore materiale diagnostico

Cfr. parte I.I.4.

II. Preparazione dei campioni per l'esame virologico

Cfr. parte I.II.

III. Esame virologico

Cfr. parte I.III.

IV. Identificazione del virus

Cfr. parte I.IV.

B. Isolamento del virus e sua simultanea identificazione sierologica

I.1. Raccolta dei campioni

Cfr. parte II.A.I.1.

I.2. Preparazione ed invio dei campioni

Cfr. parte I.I.3.

I.3. Raccolta di ulteriore materiale diagnostico

Cfr. parte I.I.4.

II.1. Omogeneizzazione degli organi

Cfr. parte I.II.2.

II.2. Centrifugazione dell'omogeneizzato

L'omogeneizzato è centrifugato in una centrifuga refrigerata a 2-5 °C a 2 000 – 4 000 x g per 15 minuti; il supernatante è raccolto e trattato per quattro ore a 15 °C con antibiotici, ad esempio gentamicina 1 mg/ml oppure filtrato su membrana (0,45 µm) a basso assorbimento proteico.

II.3. Trattamento del supernatante con antisieri diagnostici

La sospensione di organi trattata con antibiotici o filtrata su membrana viene diluita a 1: 10 e 1: 1 000 in terreno di coltura cellulare e delle aliquote vengono miscelate e incubate per 60 minuti a 15 °C con parti uguali dei reagenti elencati nella parte I.IV.2.

III.1. Colture cellulari e media

Cfr. parte I.III.1.

III.2. Inoculazione delle colture cellulari

Per ogni miscela siero-virus (preparata secondo quanto indicato nella parte II.B.II.3) almeno due colture cellulari per ogni linea cellulare vengono inoculate ciascuna con 50 µl.

III.3. Incubazione delle colture cellulari

Cfr. parte I.III.3

III.4. Microscopia

Le colture cellulari inoculate vengono controllate ogni giorno per individuare la comparsa di CPE mediante ingrandimento di circa 40-150 volte. Se la comparsa di CPE viene ostacolata da uno degli antisieri utilizzati, si può considerare identificato il virus.

Se nessuno degli antisieri è efficace, debbono essere intraprese le procedure di identificazione del virus descritte nella parte I.IV.

III.5. Subcoltivazione

Se dopo 7-10 giorni non si sono sviluppati CPE, deve essere effettuata una subcoltivazione a partire da colture inoculate con supernatante più medium (parte II.B.II.3) conformemente a quanto indicato nella parte I.III.5.

C. Altre tecniche diagnostiche

Il supernatante preparato come indicato nella parte I.II.2 può essere sottoposto a test IFAT o ELISA, conformemente a quanto specificato alle parti I.IV.3 e I.IV.4. Queste tecniche rapide vanno integrate con un'indagine virologica conforme ad A o B entro le 48 ore successive alla raccolta dei campioni, qualora:

- a) si ottenga una reazione negativa, oppure
- b) si ottenga una reazione positiva che rappresenti il primo caso di IHN o VHS in una zona riconosciuta.

Il materiale tissutale può essere sottoposto ad esame con altre tecniche diagnostiche quali RTPCR, IF su sezioni congelate oppure immunostochimica su tessuto fissato in formalina. Queste tecniche devono sempre essere accompagnate da inoculazione di materiale tissutale non fissato su colture cellulari.

PARTE III

Zone o aziende per le quali è stata comprovata l'assenza di VHS e/o IHN in zone non riconosciute Orientamenti e criteri per un programma ufficiale di controllo sanitario

1. Un programma di controllo sanitario può venire avviato solamente:
 - dopo un programma ufficialmente approvato di eradicazione del VHSV e/o dell' IHNV che preveda la rimozione di tutti i pesci dallo stabilimento, la pulizia, la disinfezione e l'arresto dell'impianto prima del ripopolamento con pesci provenienti da aziende riconosciute, oppure
 - in aziende che non hanno registrato in passato alcuna infezione da VHSV o IHNV.
2. Il programma di controllo sanitario deve basarsi sia sugli esami clinici che sugli esami di laboratorio.
3. Il programma deve prevedere due visite di controllo sanitario all'anno, secondo quanto indicato nella parte I.

4. Durante almeno uno dei controlli annuali vengono prelevati in ogni azienda trenta campioni di tessuti di pesci e/o di fluido ovarico. I campioni debbono essere selezionati, preparati e sottoposti ad esame di laboratorio secondo quanto indicato nella parte I, II e IV.
5. Il programma di controllo sanitario deve essere applicato per almeno quattro anni in tutte le aziende della zona oppure nell'azienda (situata in una zona non riconosciuta) da riconoscere.
6. Affinché il programma possa essere riconosciuto ufficialmente, non deve verificarsi oppure essere individuato alcun caso di VHS o IHN (né infezione clinica, né isolamento del virus).

PARTE IV

Procedura di titolazione per verificare la sensibilità delle colture cellulari all'infezione

Le procedure raccomandate per la titolazione di cui alla parte I.III3 sono indicate in appresso.

Vanno utilizzati almeno due isolati del VHSV e un isolato del IHNV. Gli isolati debbono rappresentare il principale gruppo di virus presenti nell'Unione europea ovvero, per il VHSV, un isolato patogeno della trota iridea di acqua dolce e un isolato patogeno marino del rombo e, per l'IHNV, un ceppo patogeno europeo della trota iridea. Occorre servirsi di isolati ben definiti provenienti dagli Stati membri. Isolati di riferimento sono messi a disposizione dal laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci.

I lotti di virus vengono propagati, con un basso numero di passaggi cellulari, in fiasche di coltura su cellule BF-2 o RTG-2 per il VHSV e su cellule IPC o FHM per il IHNV. È utilizzato un terreno di coltura cellulare con almeno il 10 % di siero. Utilizzare un MOI ridotto per l'inoculazione (< a 1).

Raggiunto l'effetto citopatico totale, il virus è raccolto centrifugando il supernatante della coltura cellulare a 2 000 x g per 15 minuti e poi sterilizzato mediante filtraggio su membrana di 0,45 µm e distribuito in tubi da congelamento etichettati. Il virus viene conservato a - 80 °C.

Una settimana dopo il congelamento tre fiale dallo stesso contenuto vengono scongelate sotto acqua fredda e titolate sulle rispettive linee cellulari. Il virus viene scongelato e titolato per lo meno ogni sei mesi, oppure qualora si sospetti che la sensibilità delle linee cellulari sia diminuita.

Le procedure di titolazione devono essere annotate dettagliatamente ed occorre seguire la stessa procedura ogni volta.

La titolazione fino al punto finale deve includere per lo meno sei repliche di ogni fase di diluizione. I titoli sono messi a confronto con quelli ottenuti in precedenza. Se il titolo di uno dei tre isolati di virus diminuisce di un fattore di almeno 2 log rispetto al titolo iniziale, le linee cellulari non possono più essere utilizzate ai fini dei controlli.

Qualora nel laboratorio si trovino varie linee cellulari, ciascuna deve essere esaminata separatamente.

I verbali di laboratorio debbono essere conservati per lo meno 10 anni.

PARTE V

Acronimi e abbreviazioni

BF-2	Fibroblasto del persico sole (linea cellulare)
CPE	Effetto citopatico
CRL	Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci
ELISA	Saggio di immunoassorbimento enzimatico
EPC	Epithelioma papulosum cyprini (linea cellulare)
FHM	Fathead minnow (linea cellulare)
FITC	Isotiocianato di fluorescina
Hepes	Acido N-(2-idrossietil)piperazin-N'-2-etansolfonico
HRP	Perossidasi del rafano
IF	Immunofluorescenza
IFAT	Test degli anticorpi a fluorescenza indiretta
IHN(V)	Necrosi emopoietica infettiva (virus)
IPN(V)	Necrosi pancreatica infettiva (virus)
MEM	Medium minimo essenziale

MOI	Molteplicità dell'infezione (Rapporto tra il numero di particelle virali infettive aggiunte e un numero determinato di cellule in coltura)
OPD	Ortofenilendiammina
PBS	Soluzione salina tamponata con fosfato
RTG-2	Gonade di trota iridea (linea cellulare)
RT-POR	Reazione a catena della polimerasi transcriptasi inversa
Tris-HCl	Tris (idrossimetil) amminometano — HCl
TRITC	Tetrametil-rodammia-isotiocianato
VHS(V)	Setticemia emorragica virale (virus)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2001

recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

[notificata con il numero C(2001) 451]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/184/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/452/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/557/CE⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità.

- (2) I competenti servizi veterinari del Canada hanno trasmesso una richiesta di modifica dell'elenco dei gruppi ufficialmente riconosciuti nel loro territorio ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità. Occorre pertanto modificare l'elenco suddetto dei gruppi riconosciuti. La Commissione ha ricevuto garanzie per quanto riguarda la conformità di tali gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 92/452/CEE della Commissione, nell'elenco del Canada, sono aggiunti i seguenti gruppi:

CA		E 1535		Optimum Genetics Ltd 4246 Albert St Regina, Saskatchewan S4S 3R9	Dr. Duncan K. Hockley
CA		E 1375		Clinique vétérinaire Frampton Ent 112 rue Audet Frampton, Québec GOR 1MO	Dr. Clermont Roy

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 30.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2001

recante terza modifica della decisione 96/233/CE che stabilisce l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Danimarca

[notificata con il numero C(2001) 453]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/185/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La Danimarca ha ottenuto la qualifica di zona riconosciuta indenne dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) per l'intero territorio con la decisione 93/74/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/489/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Gli Stati membri possono ottenere per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di azienda riconosciuta indenne da questa malattia.
- (3) L'elenco delle aziende riconosciute in Danimarca è stato stabilito con la decisione 96/233/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/512/CE ⁽⁶⁾.
- (4) La Danimarca ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi relativi alla concessione ad altre due aziende di allevamento ittico della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, per quanto concerne la VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.

- (5) La Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi presentati dalla Danimarca per dette aziende.
- (6) Secondo l'esame suddetto, le aziende in questione soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (7) Pertanto a tali aziende può essere accordata la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta.
- (8) Occorre includere tali aziende nell'elenco delle aziende già riconosciute.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/233/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 27 del 4.2.1993, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 190 del 23.7.1999, pag. 41.⁽⁵⁾ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 33.⁽⁶⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 37.

ALLEGATO

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO RIGUARDA LA VHS

1. Vork Dambrug
DK-6040 Egtved
 2. Egebæk Dambrug
DK-6880 Tarm
 3. Søstremosegård
DK-4400 Kalundborg
 4. Bækkelund Dambrug
DK-6950 Ringkøbing
 5. Borups Geddeopdræt
DK-6950 Ringkøbing
 6. Bornholms Lakseklækkeri
DK-3730 Nexø
 7. Langes Dambrug
DK-6940 Lem St.
 8. Brænderigårdens Dambrug
DK-6971 Spjald
 9. Siglund Fiskeopdræt
DK-4780 Stege
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2001

recante approvazione del programma presentato dal Regno Unito per la rimozione di tutti i pesci presenti negli allevamenti della Scozia colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA)

[notificata con il numero C(2001) 457]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/27/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, lettera a), primo trattino, della direttiva 93/53/CEE stabilisce che, per debellare un focolaio di anemia infettiva del salmone (ISA), tutti i pesci di un'azienda infetta siano rimossi secondo un piano che dev'essere stabilito dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione.
- (2) L'esperienza acquisita dimostra che, a talune condizioni, è possibile scaglionare la rimozione su un certo lasso di tempo, senza pregiudicare il processo di eradicazione della malattia.
- (3) Nel corso del 1998 e del 1999, si sono verificati in Scozia alcuni focolai di tale malattia, che hanno colpito o si presume abbiano colpito diverse aree.
- (4) Il Regno Unito ha presentato un programma di rimozione da applicare qualora l'ISA venga diagnosticata in Scozia.
- (5) La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato il programma presentato dal Regno Unito alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.
- (6) La rimozione dei pesci viene effettuata secondo modalità intese a eradicare la malattia dagli allevamenti infetti, nonché a prevenire la sua diffusione in altre aziende e

nelle popolazioni selvatiche che possono contrarre tale infezione.

- (7) Tale rimozione deve essere basata su una valutazione caso per caso dei rischi di ulteriore diffusione della malattia, che tenga conto della gravità del focolaio e di altre circostanze che possono influire sul livello di rischio, oltretutto delle attuali conoscenze pratiche e scientifiche.
- (8) Dall'esame risulta che il programma in questione soddisfa i requisiti previsti per tali programmi e deve pertanto essere approvato.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma presentato dal Regno Unito per la rimozione di tutti i pesci presenti negli allevamenti scozzesi colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

⁽²⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 28.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2001****recante modifica della decisione 98/357/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia***[notificata con il numero C(2001) 459]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/187/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di aziende riconosciute indenni da dette malattie.
- (2) L'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia è stato stabilito con la decisione 98/357/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi per la concessione della qualifica di aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta per quanto riguarda la IHN e la VHS ad altre due aziende di allevamento ittico della provincia autonoma di Trento, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.
- (4) La Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi trasmessi dall'Italia per ciascuna azienda.

- (5) Dall'esame dei documenti risulta che le due aziende soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (6) Pertanto tali aziende possono beneficiare della qualifica di aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta.
- (7) Le due aziende suddette vanno aggiunte all'elenco delle aziende già riconosciute.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 98/357/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
⁽³⁾ GU L 162 del 5.6.1998, pag. 42.

ALLEGATO

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA, RELATIVAMENTE ALLA IHN E ALLA VHS

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Noce

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)
Cavizzana

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Brenta

Campestrin Giovanni
Telve Valsugana (Fontane)
Ittica Resenzola Serafini
Grigno
Ittica Resenzola Selva
Grigno
Leonardi F.lli
Levico Terme (S. Giuliana)
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico dell'Adige

Celva Remo
Pomarolo
Margonar Domenico
Ala (Pilcante)
Degiuli Pasquale
Mattarello (Regole)
Tamanini Livio
Vigolo Vattaro
Troticoltura Istituto Agrario di S. Michele a/A.
S. Michele all'Adige

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Sarca

Ass. Pescatori Basso Sarca
Ragoli (Pez)
Stab. Giudicariese La Mola
Tione (Delizia d'Ombra)
Azienda Agricola La Sorgente s.s.
Tione (Saone)
Fonti del Dal s.s.
Lomaso (Dasindo)
Comfish Srl (ex Paletti)
Preore (Molina)
Ass. Pescatori Basso Sarca
Tenno (Pranzo)
Troticoltura «La Fiana»
Di Valenti Claudio (Bondo)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Chiese

Facchini Emiliano
Pieve di Bono (Agrone)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2001****che modifica per la sesta volta la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania***[notificata con il numero C(2001) 454]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/188/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle aziende riconosciute in Germania è stato fissato dalla decisione 95/124/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/302/CE ⁽⁴⁾.
- (3) La Germania ha presentato alla Commissione, i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a talune aziende di allevamento ittico, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (SHV), nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.
- (4) La Commissione ha esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Germania per ciascuna azienda.

- (5) Dall'esame suddetto risulta che tre delle aziende in questione soddisfano i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (6) Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta.
- (7) Le tre aziende suddette, situate rispettivamente nella Sassonia e nel Baden-Württemberg, debbono essere inserite nell'elenco delle aziende già riconosciute.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/124/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 84 del 14.4.1995, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 51.

ALLEGATO

I. AZIENDE DELLA BASSA SASSONIA

1. **Jochen Moeller**
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2. **Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen**
(soltanto l'avannotteria)
D-37586 Dassel
3. **Dr. R. Rosengarten**
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte
4. **Klaus Kröger**
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme
5. **Ingeborg Riggert-Schlumbohm**
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega
6. **Volker Buchtmann**
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt
7. **Sven Kramer**
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen
8. **Hans-Peter Klusak**
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
9. **F. Feuerhake**
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II. AZIENDE DELLA TURINGIA

1. **Firma Tautenhahn**
D-98646 Troststadt
2. **Thüringer Forstamt Leinefelde**
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde
3. **Fischzucht Salza GmbH**
D-99734 Nordhausen-Salza
4. **Fischzucht Kindelbrück GmbH**
D-99638 Kindelbrück
5. **Reinhardt Strecker**
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

III. AZIENDE DEL BADEN-WÜRTTEMBERG

1. **Heiner Feldmann**
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf
2. **Walter Dietmayer**
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen
3. **Heiner Feldmann**
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf
4. **Heiner Feldmann**
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf
5. **Oliver Fricke**
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2
6. **Peter Schmaus**
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz
7. **Josef Schnetz**
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell
8. **Erwin Steinhart**
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen
9. **Hugo Strobel**
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach
10. **Reinhard Lenz**
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal
11. **Peter Hofer**
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
12. **Stephan Hofer**
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
13. **Stephan Hofer**
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
14. **Stephan Hofer**
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf
15. **Hubert Schuppert**
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf
16. **Johannes Dreier**
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrachhofen
17. **Peter Störk**
Wagenhausen
D-88348 Saulgau
18. **Erwin Steinhart**
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.

19. **Joachim Schindler**
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach
20. **Heribert Wolf**
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen
21. **Claus Lehr**
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22. **Hugo Hager**
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler
23. **Hugo Hager**
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler
24. **Gumpper und Stöll GmbH**
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein
25. **Ulrich Ibele**
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. **Hans Schmutz**
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. **Wilhelm Drafeh**
Obersimonswald
D-77960 Seelbach
28. **Wilhelm Drafeh**
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach
29. **Franz Schwarz**
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach
30. **Meinrad Nuber**
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen
31. **Anton Spieß**
Höhmühle
D-88353 Kifleg
32. **Karl Servay**
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee
33. **Kreissportfischereiverein Biberach**
Warthausen
D-88400 Biberach
34. **Hans Schmutz**
Gossenzugen
D-89155 Erbach
35. **Reinhard Rösch**
Haigerach
D-77723 Gengenbach
36. **Harald Tress**
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen
37. **Alfred Tröndle**
Tiefenstein
D-79774 Albbruck
38. **Alfred Tröndle**
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen
39. **Peter Hofer**
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
40. **Heiner Feldmann**
Bainders
D-88630 Pfullendorf
41. **Andreas Zordel**
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg
42. **Hans Fischböck**
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen
43. **Hans Fischböck**
Fischzucht
D-73447 Oberkochen
44. **Josef Dürr**
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim
45. **Kurt Englerth und Sohn GBR**
Anlage Berneck
D-72297 Seewald
46. **A. J. Kisslegg**
Anlage Rohrsee
47. **Staatliches Forstamt Wangen**
Anlage Karsee
48. **Simon Phillipson**
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg
49. **Hans Klaiber**
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle
50. **Josef Hönig**
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim
51. **Werner Baur**
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute
52. **Gerhard Wehmann**
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg

IV. AZIENDE DELLA RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1. **Wolfgang Lindhorst-Emme**
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2. **Wolfgang Lindhorst-Emme**
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3. **Hugo Rameil und Söhne**
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4. **Peter Horres**
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Hörter

V. AZIENDE IN BAVIERA

1. **Gerstner Peter**
(Forellenzuchtbetriebe Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
2. **Werner Ruf**
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder
3. **Rogg**
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen

VI. AZIENDE DELLA SASSONIA

1. **Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.**
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2001
concernente l'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in
Germania

[notificata con il numero C(2001) 467]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2001/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede che, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini fornisce dettagli sufficienti, possono disporre l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.
- (2) La Germania ha presentato alla Commissione una richiesta relativa all'approvazione di tale sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in conformità con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1760/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta della Germania, la cui sintesi figura in allegato, relativa all'introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel suo territorio, è approvata in conformità con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine recanti un'indicazione di origine tedesca

L'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ottenuti da animali nati, allevati e macellati in Germania reca un'indicazione dell'origine tedesca.

L'origine tedesca è indicata dalla scritta «Origine: Germania» oppure dalla segnalazione che le carni bovine sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in Germania.

Criteri per l'indicazione di origine tedesca

L'indicazione di origine tedesca non è obbligatoria per le carni ottenute da animali che non sono registrati come nati, allevati e macellati in Germania nella banca dati nazionale per i bovini, o della cui fattrice si ignora il numero di identificazione e per i quali non è stata determinata l'azienda d'origine.

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2001
che modifica la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel
Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 720]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.
- (2) La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.
- (3) Il Regno Unito ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/380/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, in particolare il divieto di spostamento degli animali sensibili in Gran Bretagna.
- (4) La situazione della malattia nel Regno Unito esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dal Regno Unito con l'adozione di ulteriori misure di protezione comunitarie.
- (5) In collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE ⁽⁶⁾ recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.
- (6) Poiché alcune categorie di prodotti di origine animale sottoposti a trattamento non corrono il rischio di diffondere la malattia, è opportuno inserire disposizioni che autorizzino gli scambi di tali prodotti a condizione che sia garantita una certificazione adeguata.
- (7) Tenuto conto della particolare situazione epidemiologica causata dagli spostamenti di piccoli ruminanti dal Regno Unito verso altri Stati membri nel periodo compreso tra il 1° e il 21 febbraio 2001, è opportuno stabilire ulteriori misure cautelative per un periodo sufficiente ad evitare la possibile diffusione della malattia in altri Stati membri.
- (8) Per adattare le misure suddette alla situazione epidemiologica attuale, è necessario modificare la decisione 2001/172/CE.
- (9) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 20 marzo 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1) Gli articoli da 1 a 11 della decisione 2001/172/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti:

«Articolo 1

Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, il Regno Unito provvede affinché:

- 1) non siano spostati tra le parti del proprio territorio elencate negli **allegati I e II** animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;
- 2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli **allegati I e II**.

Fatto salvo il divieto di spostamento degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicato dalle competenti autorità del Regno Unito e in deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli **allegati I e II** sulle strade principali e per ferrovia;

- 3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE ⁽²⁾, che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli **allegati I e II**, rechino la seguente dicitura:

“Animali conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”;

- 4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli **allegati I e II**, rechino la seguente dicitura:

“Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”;

- 5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionato al punto 3 o al punto 4 siano autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I** o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) alle carni fresche ottenute anteriormente al **1° febbraio 2001**, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'**allegato I**;
- b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli **allegati I e II** e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punto 1, in un macello situato in una zona elencata nell'**allegato I** fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati; tali carni possono essere commercializzate soltanto nel Regno Unito;

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

- c) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle zone elencate nell'**allegato I** alle condizioni seguenti:
- nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alle lettere a) e b) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,
 - tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche,
 - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
 - le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,
 - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.
3. Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura:

“Carni conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”.

Articolo 3

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o elaborati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE del Consiglio ⁽³⁾, né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) ai prodotti a base di carne elaborati con carni ottenute da animali artiodattili macellati anteriormente al **1° febbraio 2001**, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e che a partire da tale data siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**;
- b) ai prodotti a base di carne elaborati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:
- tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
 - tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'**allegato I**,
 - tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato A, capitolo VII, della direttiva 77/99/CEE,
 - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
 - i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva codificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69) e modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva codificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35).

⁽⁵⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;
- c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio non incluse nell'**allegato I** con carni ottenute anteriormente al **1° febbraio 2001** e provenienti da parti del territorio incluse nell'**allegato I**, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**.

4. I prodotti a base di carne spediti dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

“Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 4

1. Il Regno Unito non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte, destinato o meno al consumo umano, che abbia subito almeno:

- a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'**allegato I**, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra; oppure
- b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'**allegato I**, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'**allegato I** alle condizioni seguenti:

- a) tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone elencate nell'**allegato I**;
- b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- c) il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**;
- d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle zone elencate nell'**allegato I** verso gli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle zone elencate nell'**allegato I** che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;
- e) il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

4. Il latte spedito dal Regno Unito in altri Stati membri deve essere accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

“Latte conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), e spedito in contenitori ermeticamente sigillati, oppure che è stato lavorato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 5

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano,

a) elaborati anteriormente al **1° febbraio 2001**;

b) elaborati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3;

c) che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, fermo restando che tale trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle rispettive norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

d) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione permettono che tali prodotti siano sottoposti a trattamenti diversi da quelli previsti dalla presente decisione.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'**allegato I**, alle condizioni seguenti:

- tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
- i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio fuori delle zone elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al **1° febbraio 2001** e proveniente da parti del territorio elencate nell'allegato I, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.

4. I prodotti lattiero-caseari spediti dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

“Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 6

1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'**allegato I**.
2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli **allegati I e II**.
3. Tale divieto non si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni surgelati della specie bovina prodotti anteriormente al **1° febbraio 2001**.
4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

"Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito".
5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

"Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito".

Articolo 7

1. Il Regno Unito non spedisce pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.
2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al **1° febbraio 2001** o conformi alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, o punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE. Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.
3. Il Regno Unito provvede affinché le pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato che reca la seguente dicitura:

"Pelli conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito".
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che siano scortate da un documento commerciale attestante che sono rispettate le condizioni di trattamento suddette.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento suddette sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, in conformità dell'articolo 9.

Articolo 8

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prodotti dopo il **1° febbraio 2001**, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.

Il Regno Unito non spedisce stallatico o letame provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:
- a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, primo comma, che abbiano subito:
 - un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore F_0 pari o superiore a 3,00 oppure
 - un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C;
 - b) al sangue e prodotti sanguigni definiti all'allegato I, capitolo 7, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che sono stati sottoposti almeno ad uno dei seguenti trattamenti:
 - trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
 - irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
 - modifica del pH in pH 5 per almeno 2 ore, seguita da un test di efficacia;
 - c) allo strutto e ai grassi pressati o fusi che hanno subito il trattamento termico prescritto dall'allegato I, capitolo 9, punto 2A, della direttiva 92/118/CEE;
 - d) agli involucri di origine animale cui si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'allegato I, capitolo 2, punto B, della direttiva 92/118/CEE;
 - e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;
 - f) ad alimenti semiumidi ed essiccati per animali conformi ai requisiti di cui, rispettivamente, all'allegato I, capitolo 4, punti 2 e 3, della direttiva 92/118/CEE;
 - g) a prodotti composti che non sono sottoposti ad ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, fermo restando che il trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni sanitarie stabilite dalla presente decisione;
 - h) ai trofei di caccia di cui all'allegato I, capitolo 13, parte B, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/118/CEE.
3. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:
- “Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2001/172/CE, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afte epizootica nel Regno Unito”.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento richieste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla rispettiva normativa comunitaria, vistato in conformità dell'articolo 9.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o la conciatura, o la conformità alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 92/118/CEE.
6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 9

Ove sia fatto riferimento al presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia vistato e vi sia acclusa copia del certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato e constatato conforme ai requisiti della normativa comunitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, o che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati che siano stati adeguatamente certificati, e che sono applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali ricontaminazioni da virus aftoso dopo il trattamento.

Questa certificazione di verifica del processo di produzione deve recare un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza e potrà essere rinnovata previa ispezione dello stabilimento.

Articolo 10

1. Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.
2. Il Regno Unito provvede affinché gli operatori dei porti di uscita del Regno Unito garantiscano che le ruote degli autoveicoli in partenza dal Regno Unito siano disinfettate.

Articolo 11 bis

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione dalle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'**allegato I** dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi

- non sono stati ottenuti nel Regno Unito e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure
- sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali zone, che dopo l'introduzione nel territorio del Regno Unito sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti che non sono destinati alla spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato I e sono scortati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 11 ter

1. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito non spediscono animali vivi di specie sensibili verso le parti del territorio del Regno Unito elencate nell'**allegato I**.
2. Fatte salve le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure cautelative opportune, compreso l'isolamento degli animali sensibili e l'abbattimento preventivo di ovini, caprini, artiodattili d'allevamento e camelidi spediti dal Regno Unito tra il 1° e il 21 febbraio 2001.

Le misure cautelative di cui al precedente comma sono adottate fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽²⁾.

3. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono che sia vietato il trasporto di animali di specie sensibili.

Tale divieto non si applica ai trasporti di animali di specie sensibili dall'azienda di spedizione

- direttamente a un macello per la macellazione immediata, su autorizzazione delle autorità competenti, oppure

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

- a un'altra azienda, su autorizzazione delle autorità competenti,
a condizione che:
- a) durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione e
 - b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione e
 - c) i trasporti di tali animali verso altri Stati membri siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.
4. Gli Stati membri collaborano nel controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dal Regno Unito e nell'organizzare campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.»
- 2) All'articolo 14, la data «9 marzo 2001» è sostituita da «27 marzo 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Regno Unito

ALLEGATO II

Regno Unito
